



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 245

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 12 gennaio 2010

## I N D I C E

### Commissioni riunite

|  |        |
|--|--------|
| 2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) . . .     | Pag. 3 |
| 3 <sup>a</sup> (Affari esteri) e 8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . | » 7    |

### Commissioni permanenti

|  |         |
|--|---------|
| 1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .                   | Pag. 12 |
| 4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .                                  | » 17    |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .                                | » 20    |
| 6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .                        | » 26    |
| 7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .                              | » 32    |
| 9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . | » 40    |
| 11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .                                 | » 44    |
| 13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .  | » 47    |
| 14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .          | » 103   |

### Commissioni bicamerali

|   |          |
|---|----------|
| Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .   | Pag. 133 |
| Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione . . . . . | » 134    |
| Per l'infanzia e l'adolescenza . . . . .  | » 135    |
| Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti                                     | » 136    |

### Commissioni monocamerali d'inchiesta

|  |          |
|--|----------|
| Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale | Pag. 139 |
|--|----------|

### Sottocommissioni permanenti

|   |          |
|---|----------|
| 1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . . | Pag. 141 |
| 2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri . . . . .             | » 144    |
| 4 <sup>a</sup> - Difesa - Pareri . . . . .                | » 145    |

---

|                        |          |
|------------------------|----------|
| CONVOCAZIONI . . . . . | Pag. 146 |
|------------------------|----------|

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

Martedì 12 gennaio 2010

1<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*

BERSELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 16,25.*

### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti» (n. 167)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 44 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il relatore per l'8<sup>a</sup> Commissione, senatore ZANETTA (*PdL*), illustra il provvedimento in titolo, limitatamente alle parti di competenza, ricordando in via preliminare che esso è finalizzato a dare attuazione alla direttiva 2007/66/CE (cosiddetta «direttiva ricorsi»), con la quale sono stati modificati i precedenti atti normativi comunitari concernenti le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, al fine di rafforzare l'efficacia del sistema di tutela, mediante l'individuazione di modalità di ricorso contro le decisioni delle pubbliche amministrazioni più celeri e trasparenti. In attuazione di una precisa indicazione della legge di delega, inoltre, lo schema introduce alcune disposizioni volte ad agevolare gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla tutela giurisdizionale, vale a dire l'accordo bonario e l'arbitrato.

È innanzitutto da segnalare come, con l'articolo 1, venga ampliata la definizione di stazione appaltante di cui all'articolo 33 del Codice degli appalti, in modo da comprendervi, ai fini della disciplina del contenzioso,

oltre alle amministrazioni aggiudicatrici e agli altri soggetti di cui all'articolo 32 del Codice, anche gli enti aggiudicatori nei settori speciali, nonché tutti i soggetti tenuti, secondo il diritto comunitario e nazionale, al rispetto delle procedure e dei principi di evidenza pubblica nell'affidamento degli appalti.

Con l'articolo 2, si interviene sulla disciplina del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, già contenuta nell'articolo 11 del Codice, prevedendo la possibilità di procedere alla stipulazione del contratto a partire dal trentacinquesimo giorno dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, cioè dopo cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnativa di tale atto.

L'articolo 3 modifica l'articolo 79 del Codice degli appalti, specificando in maniera molto dettagliata la forma, i destinatari, i contenuti e i termini della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto. Si segnala, tra l'altro, che in base alla disciplina introdotta devono essere comunicate anche le motivazioni del provvedimento adottato, nonché indicati in maniera precisa i termini dilatori per la stipulazione del contratto di appalto.

L'articolo 4 introduce modifiche formali alla parte IV del Codice degli appalti, dedicata al contenzioso, per rendere il quadro processuale già vigente coerente con la direttiva e con le previsioni ora introdotte, mentre l'articolo 5, in attuazione di uno dei criteri contenuti nella delega, reca misure che modificano l'articolo 240 del Codice per incentivare l'accordo bonario. Come accennato in precedenza, tale intervento non è volto a recepire norme contenute nella direttiva comunitaria, ma risponde alla volontà di favorire la risoluzione veloce e non giurisdizionale del contenzioso, specie di quello insorto in fase di esecuzione del contratto. Le principali novità introdotte riguardano, oltre al potenziamento del ruolo dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, l'introduzione della figura di un mediatore unico scelto di intesa tra le parti. In alternativa alla commissione prevista dalla legislazione vigente, sarà quindi il mediatore, e non più il responsabile del procedimento, a formulare, entro sessanta giorni dalla nomina, una proposta motivata di accordo bonario. Un'ulteriore disposizione prevede che, nel caso di accettazione integrale della proposta motivata di accordo bonario formulata alle parti dalla commissione o dal mediatore, è esclusa la gravità della colpa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica. Sempre al fine di incentivare il ricorso alla procedura conciliativa in questione è stabilito che l'impresa appaltatrice che rifiuti una proposta di accordo sostanzialmente confermata in sede di giudizio, arbitrale o ordinario, venga condannata al pagamento delle spese. Si ricorda infine che, con l'obiettivo di ridurre i costi del procedimento, il limite massimo dei compensi spettanti ai componenti della commissione e al mediatore viene ridotto dal 50 per cento ad un terzo dei minimi tariffari attualmente previsti.

L'articolo 6 introduce norme per la razionalizzazione dell'arbitrato. Nel modificare l'articolo 241 del Codice degli appalti si prevede espressamente il divieto di stipulare compromessi, lasciando tuttavia alle stazioni

appaltanti la possibilità di indicare nel bando di gara – o, in sua assenza, nell’avviso di indizione della procedura o nella lettera di invito – se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria, con facoltà per l’aggiudicatario di ricusare tale clausola entro il termine di venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. Le nuove norme definiscono inoltre modalità più dettagliate per il deposito del lodo, definendo un rigoroso regime per la sua impugnazione, con l’indicazione di termini e modalità. Con riferimento alla tematica dei compensi per gli arbitri, al fine di un contenimento dei costi nei giudizi, viene confermato non solo il riferimento ai criteri e alle tariffe contenute nel decreto n. 398 del 2000, ma anche la riduzione del 50 per cento dei compensi minimi e massimi ivi previsti.

L’articolo 14 contiene le abrogazioni, le disposizioni di coordinamento e quelle transitorie rese necessarie dalle modifiche normative introdotte. In particolare, si segnala l’abolizione del vigente divieto di arbitrato e la norma transitoria in cui si prevede che la disciplina di cui agli articoli 5 e 6 si applica ai bandi, agli avvisi di gara e agli inviti pubblicati successivamente all’entrata in vigore del decreto in esame, nonché ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali.

L’articolo 15 rece infine la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, il senatore Zanetta, tenuto conto della rilevanza delle innovazioni apportate dal provvedimento in esame, auspica che le Commissioni riunite procedano ad un ciclo di audizioni delle organizzazioni ed istituzioni interessate.

Il senatore DIVINA (*LNP*), relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, riferisce sul provvedimento in titolo, soffermandosi dapprima sull’articolo 7. Tale disposizione introduce nel codice dei contratti pubblici un nuovo articolo, l’articolo 243-*bis*, il quale disciplina lo strumento precontenzioso della informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale. Tale informativa, la quale va data solo in relazione al contenzioso sulle procedure di affidamento, può essere proposta fino alla notifica del ricorso giurisdizionale. Essa non impedisce il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto e del termine del ricorso giurisdizionale, né pregiudica l’ulteriore corso del procedimento di gara. L’articolo, oltre ad individuare il destinatario dell’informativa nel responsabile unico del procedimento (r.u.p.), disciplina anche l’*iter* procedimentale per le valutazioni della stazione appaltante quanto all’eventuale intervento in autotutela.

Riferisce quindi sull’articolo 8, il quale, attraverso puntuali modifiche all’articolo 245 del codice, introduce un rito speciale per il contenzioso in materia di lavori, servizi e forniture, il quale è delineato sulla scorta dell’attuale articolo 23-*bis* della legge TAR ed è connotato da una più rapida scansione processuale.

L’articolo 245 così come modificato prevede che gli atti delle procedure di affidamento siano impugnabili esclusivamente con ricorso al giudice amministrativo, restando dunque soppressa la facoltà di impugnare gli atti con ricorso straordinario al Capo dello Stato. I commi 2 e seguenti

dell'articolo 245 disciplinano poi nel dettaglio il rito immediato, affrontando le questioni relative agli atti impugnabili, termini e relativa decorrenza, immediatezza del giudizio, tutela cautelare, appello ed impugnazioni.

Si sofferma poi sull'articolo 9, il quale detta ulteriori disposizioni processuali in caso di impugnazione dell'aggiudicazione definitiva. Conformemente alle indicazioni della direttiva comunitaria, in caso di effettiva proposizione di un ricorso giurisdizionale lo *standstill period* diventa preclusione alla stipulazione del contratto in attesa della pronuncia del giudice, in sede cautelare o di merito. L'operatività della preclusione è comunque ancorata ad alcuni presupposti.

Illustra quindi l'articolo 10, il quale, inserendo nel codice l'articolo 245-ter, disciplina la privazione degli effetti del contratto e le sanzioni alternative.

La norma affida la pronuncia sulla privazione degli effetti del contratto, sulla sua decorrenza effettiva e sull'applicazione di sanzioni alternative alla valutazione in sede di bilanciamento degli interessi coinvolti dall'annullamento dell'aggiudicazione definitiva, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. I commi 11 e successivi, da un lato, disciplinano le sanzioni alternative, le quali si configurano come sanzioni «processuali» irrogate dall'autorità giudiziaria impugnabili quindi solo con i mezzi di impugnazione propri della sentenza e, dall'altro, fissano i principi in tema di modalità di pagamento, di destinazione e di utilizzo dei proventi delle sanzioni stesse.

Sottolinea poi come ulteriori disposizioni processuali in caso di azione volta alla privazione di effetti del contratto già stipulato siano dettate anche dall'articolo 11.

Dopo aver evidenziato come per ragioni di coordinamento degli istituti processuali siano state apportate dall'articolo 12 talune modifiche anche all'articolo 246 del codice, in materia di infrastrutture strategiche, si sofferma sull'articolo 13, il quale disciplina gli obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell'Unione europea da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ordine alle procedure di ricorso.

Il presidente BERSELLI, accedendo alla richiesta del relatore Zannetta, propone di procedere all'audizione in sede di Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, da convocarsi per martedì 19 gennaio 2010, alle ore 13,30, dei rappresentanti dell'Associazione Imprese Generali (AGI), dell'Istituto Grandi Infrastrutture (IGI) e dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

Le Commissioni riunite convengono.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

## COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

Martedì 12 gennaio 2010

1<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione*

DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mantovani.*

*La seduta inizia alle ore 16,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1811) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 3<sup>a</sup> Commissione COMPAGNA (*PdL*) illustra la Convenzione sulla responsabilità civile conseguente all'inquinamento marino causato da residui di carburante utilizzato per la propulsione delle navi, negoziata in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), ricordando che essa è già entrata in vigore, con l'adesione di 44 Stati che rappresentano circa il 78 per cento del tonnellaggio navale mondiale.

La Convenzione è stata adottata per assicurare alle persone danneggiate dalla perdita di carburanti utilizzati dalle navi un risarcimento adeguato e tempestivo. Il campo di applicazione della Convenzione riguarda i danni occorsi nel mare territoriale e nelle zone economiche esclusive di pertinenza degli Stati parti, nonché le misure preventive rispetto a possibili danni da inquinamento, ovunque adottate.

In forza della Convenzione, per danni da inquinamento si intendono le perdite o danni causati al di fuori di un natante dall'inquinamento derivato dalla perdita o dallo scarico di carburanti, a condizione che il risarcimento per la compromissione dell'ambiente – fatta esclusione dei man-

cati profitti da essa eventualmente derivanti – sia limitata ai costi di ragionevoli misure di reintegrazione intraprese o da intraprendere. Della nozione di danni da inquinamento fanno parte altresì i costi delle misure di carattere preventivo, nonché di successive perdite o danni da queste causati.

L'impostazione della Convenzione ricalca la Convenzione del 1969 sulla responsabilità civile conseguente a inquinamento marino provocato da petroliere, e come questa prevede la necessità di una copertura assicurativa obbligatoria a carico del proprietario registrato di una nave. È altresì possibile presentare una richiesta di risarcimento per danni da inquinamento direttamente ad una compagnia assicurativa.

Quanto ai contenuti, la Convenzione si compone di un preambolo e di 19 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente una serie di definizioni e il campo di applicazione della Convenzione.

L'articolo 3 sancisce il principio della responsabilità dell'armatore della nave per i danni da inquinamento ai sensi della Convenzione, salvo che l'inquinamento sia causato da atti guerra o di ostilità, ovvero da fenomeni naturali di portata eccezionale. La responsabilità dell'armatore verrà meno anche qualora i danni risultino da un'azione o da un'omissione intenzionali di una terza persona, o da cattiva manutenzione di fari o di altri mezzi di aiuto alla navigazione da parte di un'autorità competente. L'armatore potrà inoltre essere completamente o parzialmente esonerato da responsabilità qualora riesca a provare che i danni da inquinamento risultano in tutto o in parte provocati da azione od omissione intenzionali della medesima persona che li ha subiti.

In base all'articolo 4 la Convenzione non si applica ai danni da inquinamento contemplati nella Convenzione del 1969 sulla responsabilità civile conseguente a inquinamento marino provocato da trasporto di idrocarburi. Inoltre, la Convenzione non si applica alle navi militari o ad altre navi che uno Stato può adibire a servizio pubblico non commerciale.

Gli articoli 5 e 6 riguardano rispettivamente eventi che coinvolgano due o più navi, per i quali i vari armatori sono responsabili in solido della totalità dei danni che non siano suscettibili di ripartizione, e i limiti alla responsabilità civile, per cui rimane impregiudicato il diritto dell'armatore o dell'assicuratore di porre limiti alla propria responsabilità.

L'articolo 7 reca l'obbligo di assicurazione da parte del proprietario registrato di una nave di stazza lorda superiore a 1000 tonnellate, e prevede per ogni nave il rilascio del certificato di attestazione della validità di un'assicurazione o di altra garanzia finanziaria. Il certificato può essere revocato al venir meno delle condizioni alle quali è stato rilasciato. È altresì previsto che ciascuno Stato contraente riconosca la validità dei certificati rilasciati o autenticati in un altro Stato. Ogni Stato accerta che ogni nave che entra nei propri porti o da essi parte sia in possesso di assicurazione o garanzia.

L'articolo 8 riporta i termini di prescrizione in ordine alle azioni risarcitorie ai sensi della Convenzione, mentre l'articolo 9 concerne la competenza giurisdizionale per danni da inquinamento. Tutte le sentenze dive-



nute esecutive, ai sensi dell'articolo 10, sono riconosciute e divengono esecutive in ogni altro Stato contraente, purché siano stati assicurati al convenuto i diritti alla difesa.

L'articolo 11 prevede la prevalenza della Convenzione in esame su ogni altro strumento in contrasto, fatti salvi gli obblighi nei confronti di Stati non contraenti. L'articolo 12 riguarda la procedura di sottoscrizione e ratifica, mentre l'articolo 13 prevede il caso di uno Stato in cui abbiano vigore diversi sistemi giuridici. Infine, gli articoli 14-19 disciplinano rispettivamente l'entrata in vigore, la denuncia, la revisione, il deposito, la trasmissione all'ONU e le lingue facenti fede.

Si sofferma quindi sul disegno di legge di recepimento della Convenzione sul piano interno, che consta di 7 articoli, che attengono prevalentemente alle competenze della Commissione trasporti.

Richiama tuttavia l'articolo 1, che provvede ad autorizzare il Presidente della Repubblica ad aderire alla Convenzione di Londra del 23 marzo 2001 e l'articolo 2, che contiene l'ordine di esecuzione.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il relatore per l'8<sup>a</sup> Commissione BORNACIN (*PdL*) illustra a sua volta per i profili di competenza il disegno di legge in esame, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Sottolinea che la Convenzione intende colmare un vuoto della disciplina internazionale nella lotta contro il fenomeno dell'inquinamento marino provocato dal trasporto marittimo, prendendo in considerazione, in particolare, l'inquinamento provocato dalla fuoriuscita e dal versamento in mare di petrolio utilizzato per il funzionamento e la propulsione delle navi. Essa è stata pertanto adottata per assicurare alle persone danneggiate dalla perdita di carburanti utilizzati dalle navi un risarcimento congruo, adeguato e tempestivo; contiene inoltre misure di salvaguardia volte a prevenire e limitare tali danni.

Complessivamente, la Convenzione comprende un preambolo e 19 articoli; il suo campo di applicazione riguarda i danni provocati nel mare territoriale e nelle zone economiche esclusive – o in aree marine equivalenti – di pertinenza degli Stati aderenti, mentre non riguarda i danni causati da inquinamento da idrocarburi – che formano l'oggetto della Convenzione di Londra del 1969 – né quelli subiti da navi da guerra o che appartengano ad uno Stato e siano utilizzate esclusivamente per un servizio pubblico non commerciale.

La Convenzione sancisce il principio della responsabilità oggettiva dell'armatore della nave per i danni causati dall'inquinamento, a meno che egli non fornisca le prove che il danno sia stato causato da atti guerra o di ostilità, da fenomeni naturali di portata eccezionale, da azioni o omissioni intenzionali di terzi soggetti – comprese le persone che hanno subito i danni – o da negligenze di pubbliche autorità responsabili di aiuti alla navigazione.

Il fulcro della disciplina dettata dalla Convenzione è contenuto nell'articolo 7, che – ricalcando quanto stabilito nella già citata Convenzione

del 1969 sulla responsabilità civile conseguente a inquinamento provocato da petroliere – prevede l'obbligo per il proprietario delle navi di stazza superiore a 1.000 tonnellate di sottoscrivere un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria per un importo pari a quello del limite di responsabilità applicabile e, comunque, non eccedente l'importo fissato dalla Convenzione del 1976 sulla limitazione di responsabilità per crediti marittimi. Il certificato di attestazione della validità dell'assicurazione, che la nave deve conservare a bordo, è rilasciato dall'Autorità competente dello Stato di immatricolazione della nave o, nel caso di navi registrate in Stati terzi, dall'Autorità di uno qualsiasi degli Stati aderenti alla Convenzione. Tali Stati, peraltro, si impegnano a non rilasciare l'autorizzazione al commercio alle navi battenti la propria bandiera, sottoposte agli obblighi stabiliti dalla Convenzione, che non siano munite di certificato di assicurazione; essi sono tenuti altresì a vigilare che ogni nave in entrata o in uscita da uno dei loro porti, che rientri nei requisiti fissati dalla Convenzione, sia in possesso di un'assicurazione o di una garanzia corrispondente, a prescindere dal suo Stato di immatricolazione.

Un'altra norma di particolare rilievo contenuta nella Convenzione è quella che introduce la possibilità di presentare la richiesta di risarcimento dei danni da inquinamento direttamente all'assicuratore, il quale può avvalersi dei mezzi di difesa spettanti al proprietario, ivi incluso il diritto di limitazione di responsabilità come regolato nell'accordo.

Ulteriori disposizioni riguardano, tra l'altro, gli avvenimenti che coinvolgono più navi, la competenza giurisdizionale, le clausole di prevalenza, le procedure di sottoscrizione, ratifica ed entrata in vigore dell'accordo.

Quanto al disegno di legge di ratifica, sottolinea come l'articolo 3 individui nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto l'autorità responsabile della vigilanza sull'osservanza della Convenzione, mentre in base all'articolo 4 è attribuita al Ministro dello sviluppo economico la competenza a individuare l'ente abilitato al rilascio del certificato assicurativo richiesto dall'articolo 7 della Convenzione nonché a disciplinare, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le modalità di richiesta e di rilascio del certificato e il relativo costo. Con l'articolo 5 vengono introdotte norme volte a coordinare il decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, relativo all'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con la disciplina ora introdotta. Si segnalano in particolare, le modifiche relative agli articoli 1, 6 e 12 di tale decreto, finalizzate, rispettivamente, ad adeguare le definizioni, ad aggiornare le norme sul certificato assicurativo e a ridefinire l'apparato sanzionatorio.

Dopo aver richiamato il drammatico incidente avvenuto di recente in Liguria e le gravi conseguenze sull'ambiente da esso provocate, auspica a sua volta il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il presidente DINI sottolinea l'urgenza dell'approvazione del provvedimento, poiché la Convenzione ha già raggiunto la soglia di adesioni necessaria per l'entrata in vigore a livello internazionale. Inoltre, valuta positivamente l'introduzione di un obbligo assicurativo per le navi di ingente stazza.

Il senatore PERDUCA (*PD*) chiede chiarimenti in ordine all'articolo 4 della Convenzione che disciplina i termini di applicabilità o meno della stessa alle navi da guerra.

Il presidente DINI fa presente che ai sensi della citata disposizione le navi da guerra e le altre navi appartenenti ad uno Stato o gestite da esso e adibite esclusivamente a un servizio pubblico non commerciale sono escluse dall'applicazione della Convenzione.

Il relatore per l'8<sup>a</sup> Commissione BORNACIN (*PdL*) ribadisce quanto richiamato dal presidente Dini ed esprime altresì l'auspicio che l'entrata in vigore della Convenzione in esame agevoli la dismissione delle imbarcazioni più vecchie e meno sicure, a favore di navi maggiormente affidabili.

Il presidente DINI propone di fissare alle ore 16 di giovedì 14 gennaio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al medesimo disegno di legge.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 12 gennaio 2010

**153<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bertolaso e per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*PER UN RINGRAZIAMENTO AI SENATORI BELISARIO E PROCACCI, CHE HANNO CESSATO DI FAR PARTE DELLA COMMISSIONE*

Il senatore BIANCO (*PD*) rivolge un ringraziamento ai senatori Procacci e Belisario che recentemente hanno cessato di far parte della Commissione, augurando loro buon lavoro per i nuovi incarichi a cui sono stati chiamati.

Si associa il senatore BOSCETTO (*PdL*).

Anche il PRESIDENTE, a nome della Commissione, rivolge un saluto e un ringraziamento ai senatori Belisario e Procacci.

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1956) Conversione in legge del decreto legge n. 195 del 30/12/2009, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile*

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore LAURO (*PdL*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 195 ricordando gli interventi per il superamento della fase di prima emergenza connessa agli eventi sismici verificatisi in Abruzzo il 6 aprile 2009, tra i quali la definizione dell'assetto delle competenze degli

enti coinvolti, in modo che la ricostruzione proceda di pari passo rispetto all'assistenza alla popolazione. Ricorda anche il rientro nel regime ordinario della gestione dei rifiuti nella regione Campania e l'adozione di misure straordinarie per consentire la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, anche al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale.

Dopo aver dato conto delle altre disposizioni, concernenti le strutture amministrative della protezione civile, propone alla Commissione di esprimersi favorevolmente sul riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Il senatore BIANCO (*PD*) invita il rappresentante del Governo a illustrare nel dettaglio i presupposti del provvedimento, con particolare riguardo agli interventi, assai rilevanti, sull'assetto ordinamentale della Protezione civile.

Il sottosegretario BERTOLASO esprime la soddisfazione del Governo per la chiusura della fase emergenziale della gestione dei rifiuti nella regione Campania e per il progredire della ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 6 aprile scorso. Si sofferma quindi sull'esigenza di conservare e valorizzare le risorse umane, in particolare i dirigenti, attualmente impiegate presso il Dipartimento della protezione civile. Si tratta di personale caratterizzato da grande preparazione e da un eccezionale bagaglio di esperienza, maturata nell'attività operativa. Ricorda che l'articolo 16 del provvedimento prevede la costituzione di una società per azioni di interesse nazionale, a totale capitale pubblico, per lo svolgimento delle funzioni strumentali del Dipartimento, che potrà assicurare anche il proseguimento dell'attività della flotta dei Canadair per fronteggiare l'emergenza degli incendi boschivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*PER UNA QUESTIONE DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1956*

Il senatore BIANCO (*PD*) rileva che il decreto-legge n. 195, la cui conversione in legge è oggetto del disegno di legge n. 1956, contiene importanti disposizioni che incidono sull'assetto ordinamentale della protezione civile che rientra nella competenza della Commissione affari costituzionali. Propone, pertanto, di prospettare al Presidente del Senato l'eventualità di una diversa assegnazione del provvedimento per l'esame in sede referente, tale da consentire la partecipazione almeno concorrente della Commissione affari costituzionali.

Il senatore NESPOLI (*PdL*) osserva che il decreto-legge n. 195, al fine di ripristinare la gestione ordinaria in materia di rifiuti nella regione Campania, reca disposizioni che incidono sulle competenze e sull'attività

degli enti locali. Anche in questo caso, si tratta di materia che rientra nella competenza della Commissione affari costituzionali.

Il PRESIDENTE, convenendo con le osservazioni svolte dai senatori Bianco e Nespoli, propone alla Commissione di sollevare, ai sensi dell'articolo 34, comma 5 del Regolamento, una questione di competenza per l'esame del disegno di legge n. 1956, chiedendo al Presidente del Senato l'assegnazione in sede referente.

La Commissione unanime consente.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1955) Conversione in legge del decreto legge n. 194 del 30/12/2009, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il senatore MALAN (*PdL*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 194. Si sofferma sulla diversità delle cause che giustificano il differimento degli adempimenti da parte dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.

Commenta il contenuto del provvedimento, soffermandosi, in particolare, sulla proroga dei termini per gli adempimenti fiscali nella regione Abruzzo, e sottolinea la necessità di esplicitare le singole disposizioni, in modo da individuare con precisione le norme prorogate ed evitare inopportune duplicazioni o ridondanze.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore BIANCO (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia la complessità del provvedimento in esame e, rivolgendosi alla Presidenza, chiede che l'esame proceda con modalità tali da assicurare il dovuto approfondimento da parte del Senato.

Il senatore CECCANTI (*PD*) osserva che il decreto-legge n. 194 non contiene la proroga della sospensione dei provvedimenti di sfratto e delle disposizioni dirette a migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Tali interventi sarebbero particolarmente necessari in una fase di crisi economica che colpisce le attività produttive e le famiglie.

Il senatore SANNA (*PD*) propone di formulare un parere parzialmente contrario con riferimento all'articolo 9, comma 4, in materia di zone franche urbane, che inopinatamente introduce una nuova disciplina in un ambito già regolato da norme non legislative e al centro di un negoziato con l'Unione europea; in ogni caso, a suo avviso, si tratta di misure non omogenee con l'oggetto del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,25.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE annuncia che la Presidenza verificherà la disponibilità del ministro dell'interno Maroni a intervenire nei prossimi giorni in Commissione in occasione dell'avvio dell'indagine conoscitiva sulle politiche della sicurezza.

Riferisce, quindi, l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede, si è convenuto di riprendere l'esame in sede referente dei disegni di legge in materia di riconoscimento della Lingua italiana dei segni (n. 37 e connessi). Inoltre, sarà avviato, al più presto, l'esame dei disegni di legge costituzionale n. 1597 e n. 1643 (Modifiche allo Statuto della Regione siciliana), nonché del disegno di legge n. 1630 (Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari).

L'ordine del giorno sarà integrato, dalla seduta di domani, con l'esame – per il parere al Governo – della proposta di nomina del dottore Davide Giacalone a Presidente dell'ente DigitPA.

Quanto alle audizioni per l'approfondimento delle ipotesi di riforme costituzionali, a seguito dell'approvazione delle mozioni su tale argomento da parte del Senato, è stata prospettata la possibilità di svolgere la procedura informativa congiuntamente alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, come è avvenuto nella legislatura precedente. I Gruppi parlamentari si sono riservati di valutare la proposta.

Infine, l'Ufficio di Presidenza ha convenuto di fissare alle ore 18 di lunedì 2 febbraio il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 754 (Consiglio superiore della lingua italiana).

La Commissione prende atto.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di giovedì, già convocata alle ore 14, sarà anticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno sarà integrato, a partire dalla seduta di domani, con l'esame – per il parere al Governo –

della proposta di nomina del dottore Davide Giacalone a Presidente dell'ente DigitPA.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



## DIFESA (4<sup>a</sup>)

Martedì 12 gennaio 2010

**105<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

CANTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante: «Riordino del codice dell'ordinamento militare» (n. 165)**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» (n. 166)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2009.

Il presidente CANTONI, dopo aver dato conto della proroga al prossimo 3 febbraio per l'espressione del parere da parte della Commissione di merito, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SERRA (*PD*), dopo aver brevemente riepilogato gli aspetti salienti della delega contenuta nell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, pone l'accento sulla notevole complessità della materia inerente all'ordinamento militare, rilevando altresì la particolare ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per esprimere le prescritte osservazioni, nonostante la proroga dianzi citata dal Presidente.

Osserva inoltre che i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno non appaiono immuni da elementi di criticità, rinvenibili, ad esempio, sia nell'articolo 284 del codice (dove la disciplina degli alloggi ASI ivi riportata appare superata alla luce della normativa più recente), sia nell'articolo 494 del testo unico delle disposizioni regolamentari (che non prevede – in con-

trasto con le vigenti convenzioni internazionali – il divieto dell'uso delle armi per i minori di 18 anni nelle scuole militari).

Conclude auspicando un esame ponderato ed approfondito degli atti del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In ragione della particolare complessità degli atti del Governo nn. 165 e 166, attualmente in corso di esame presso la Commissione e concernenti il riordino dell'ordinamento militare, il senatore SERRA (*PD*) sottolinea l'opportunità di ricevere dal Servizio studi un'approfondita documentazione sugli eventuali profili innovativi dei due testi, dichiarati meramente compilativi.

Il presidente CANTONI dà conto della predisposizione di una prima nota di lettura del Servizio studi, già in distribuzione nel corso dell'odierna seduta, rilevando altresì che lo stesso Servizio sta procedendo alacremente alla preparazione di schede comparative.

Il senatore PEGORER (*PD*), nell'associarsi a quanto rilevato dal senatore Serra, rimarca la particolare complessità degli atti del Governo in questione, che giustifica, a suo avviso, la predisposizione di un supporto documentale.

La relatrice CONTINI (*PdL*) invita i commissari a soffermarsi sul carattere essenzialmente ricognitivo di tali atti, che si limitano ad accorpate in due sole fonti la vasta disciplina inerente all'ordinamento militare senza apportare innovazioni sostanziali. In ragione di ciò, gli opportuni approfondimenti di numerosi aspetti di merito potranno aver luogo in occasione dei futuri interventi di modifica che il Parlamento riterrà di effettuare.

Alle osservazioni formulate dalla relatrice si associa il sottosegretario CROSETTO, ponendo l'accento sull'importante valenza dei provvedimenti in termini di semplificazione e razionalizzazione della materia, e confermando l'assenza, al loro interno, di qualsiasi modificazione sostanziale della normativa riprodotta.

Il senatore PEGORER (*PD*) precisa che la richiesta della propria parte politica mira a consentire alla Commissione di pronunciarsi con piena cognizione di causa su di una materia oltremodo delicata e complessa.

Ad avviso del senatore TORRI (*LNP*), l'aspetto essenziale da prendere in considerazione sarebbe la corretta trascrizione della precedente

normativa nei nuovi testi, al fine di evitare inopportune antinomie e dubbi di natura interpretativa.

Interviene da ultimo il senatore CAFORIO (*IdV*), associandosi alle osservazioni formulate dai senatori Serra e Pegorer in ordine all'opportunità di avvalersi del Servizio studi per la predisposizione della necessaria documentazione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 12 gennaio 2010

**270<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1880) GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Parere non ostativo, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) segnala, per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha recepito, con l'articolo 4, la condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, finalizzata all'introduzione di una clausola di monitoraggio. Sul testo non vi sono pertanto altre osservazioni da formulare. Per quanto concerne gli emendamenti segnala che la Commissione bilancio aveva già espresso, in relazione agli emendamenti esaminati dalla Commissione di merito, parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.35, 1.36 (limitatamente al capoverso 2-*ter*), 1.0.1, 1.0.22 (limitatamente al comma 6), 2.8 e 2.11 (limitatamente al alle lettere f) ed h)) ripresentati all'Assemblea. Aveva inoltre espresso parere non ostativo sulle proposte 2.0.4 e 2.0.5, ripresentate anch'esse all'Assemblea, fermo restando tuttavia che ove uno di tali emendamenti fosse approvato, il parere deve intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul restante emendamento. Occorre invece valutare la congruità della co-

apertura degli emendamenti 1.0.21(testo 2) e 2.9(testo 2) sui quali la Commissione bilancio aveva espresso parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo originario. Segnala poi le proposte 2.200 (limitatamente alla soppressione dell'articolo 4), 2.202 (limitatamente alla soppressione dell'articolo 4), 3.200. (limitatamente alla soppressione dell'articolo 4) e 4.200 in quanto volti a sopprimere l'articolo 4 del testo approvato dalla Commissione di merito e che si pongono in contrasto con la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio. Per quanto riguarda infine gli emendamenti presentati dal relatore sul disegno di legge all'Assemblea ritiene opportuno segnalare, per i possibili effetti indiretti, la proposta 1.0.1002 concernente la ragionevole durata del giudizio di responsabilità contabile. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO condivide il parere non ostativo sul testo e la contrarietà sulle proposte sulle quali la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché sulle condizioni rese in relazione alle proposte 2.0.4 e 2.0.5. Esprime poi parere contrario nel merito sulle proposte 1.0.21 (testo 2) e 2.9 (testo 2). Esprime poi avviso contrario sulle altre proposte segnalate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 1.0.1002.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che le proposte 1.0.21 (testo 2) e 2.9 (testo 2) rechino delle maxicoperture che non presentano profili finanziari critici. Osserva tuttavia, in relazione alla proposta 1.0.21 (testo 2), l'opportunità di esprimere la condizione resa per gli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5. Fa presente poi che non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.0.1002. Ritiene di condividere l'avviso del Governo sull'onerosità delle proposte 2.200, 2.202, 3.200 e 4.200 (per la parte che concerne la soppressione dell'articolo 4).

Il senatore MERCATALI (*PD*) ritiene che la proposta 1.0.1002 sia suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica riguardando espressamente il controllo della Corte dei conti.

Su proposta del RELATORE, la Commissione approva una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.35, 1.36 (limitatamente al capoverso 2-*ter*), 1.0.1, 1.0.22 (limitatamente al comma 6), 2.8, 2.11 (limitatamente alle lettere f) ed h)), 2.200 (limitatamente alla soppressione dell'articolo 4), 2.202 (limitatamente alla soppressione dell'articolo 4), 3.200. (limitatamente alla soppressione dell'articolo 4) e 4.200. Esprime parere non ostativo sulle proposte 2.0.4, 2.0.5 e 1.0.21 (testo 2), fermo restando tuttavia che ove uno di tali emendamenti fosse ap-

provato, il parere deve intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui restanti emendamenti. Esprime infine parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Il presidente AZZOLLINI rinvia il seguito dell'esame dei subemendamenti agli emendamenti del relatore, il cui termine scade alle ore 20 di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1771) Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore*

*(66) TOMASSINI. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro*

*(287) BAIO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative*

*(305) BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per l'assistenza globale dei pazienti in fase avanzata di patologia oncologica o degenerativa progressiva, necessitanti di cure palliative*

*(477) MASSIDDA. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dell'emendamento 10.0.2)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra gli emendamenti relativi ai disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta 1.6. Rileva, inoltre, che occorrono chiarimenti in ordine alla proposta 2.14, mentre occorre valutare la proposta 2.15. Le proposte 3.2, 4.2, 5.28, 6.2, 9.6 e 12.1 recepiscono le condizioni rese dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre valutare la proposta 3.3, in relazione alla soppressione del comma 5 della disposizione. Occorre altresì valutare le proposte 5.6 e 5.8, nonché 5.15, 5.17 e 5.18, valutando gli effetti rispetto al meccanismo dell'accreditamento. Occorrono chiarimenti, in relazione agli effetti in materia di accreditamento, in relazione alla proposta 5.19. Occorre, poi, valutare le proposte 5.21 e 5.22. Chiarimenti in relazione al meccanismo di accreditamento appaiono necessari in relazione alle proposte 5.23 e 5.24. Le proposte 5.25 e 5.26 appaiono determinare maggiori oneri in relazione al capoverso 4-*ter*, occorrendo comunque valutare il complesso della proposta, con particolare riferimento al capoverso 4-*sexties*. Occorre valutare in relazione al sistema di federalismo fiscale la proposta 5.27. Occorre valutare in relazione allo stato di attuazione del richiamato articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009, le proposte 5.29 e 12.2. Appare, inoltre, determinare maggiori oneri le proposte 6.3 e 9.1. Occorre

acquisire conferma dell'invarianza finanziaria delle proposte 10.0.1 e 10.0.2. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO esprime avviso contrario sulle proposte 1.6, 2.14 e 2.15, in quanto recano maggiori oneri non quantificati né coperti. Condivide il parere non ostativo sulle proposte citate dal relatore in quanto recepiscono le condizioni rese dalla Commissione bilancio sul testo. Esprime poi avviso contrario sulle proposte 3.3, 5.6, 5.8 e 5.15, in quanto suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Non rileva invece profili critici per le proposte 5.17, 5.18 e 5.19. Ritiene che determinino effetti per la finanza pubblica anche le proposte 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25 e 5.26. In merito all'emendamento 5.27 esprime una contrarietà nel merito, mentre non rileva profili finanziari critici per le proposte 5.29 e 12.2. Condivide l'avviso del relatore sulle proposte 6.3 e 9.1. Osserva infine che la proposta 10.0.1 sia onerosa mentre la proposta 10.0.2 meriti un approfondimento da parte del Dicastero competente per escludere riflessi sulla finanza pubblica.

Il senatore LUSI (*PD*) non condivide l'avviso del Governo sulla proposta 1.6, in quanto l'*equipe* ivi indicata dovrebbe essere già presente nelle strutture sanitarie esistenti. Analoga valutazione ritiene sia condivisibile per l'emendamento 2.14. Non condivide neppure l'avviso contrario sulle proposte 5.21 e 5.22. Preannuncia il proprio voto contrario ad un parere difforme dal nulla osta sulle proposte citate.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) non condivide l'avviso contrario del Governo sulla proposta 2.14, analoga a quanto previsto nel testo all'articolo 2, comma 1, lettera *f*).

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva che, difformemente da quanto rilevato dal Governo, la proposta 3.3 non abbia profili finanziari critici. Infatti, il comma 5 dell'articolo 3 prevede la nomina di un commissario *ad acta* per effettuare spese pubbliche. La soppressione del suddetto comma non dovrebbe avere quindi profili critici. In merito alla proposta 5.27, ritiene che il sistema di tariffazione ivi prevista potrebbe creare profili finanziari critici, contrariamente da quanto affermato dal Governo. Sulla proposta 5.22, esclude l'insorgenza di oneri se non per la parte che riguarda l'ultimo periodo. Infine, sulla proposta 10.0.2, osserva che essa apre la possibilità di commercializzare medicine assistite dal servizio sanitario nazionale, concernenti sostanze stupefacenti, al di fuori dell'elenco di fascia A con riflessi possibili sulla finanza pubblica. Condivide l'opportunità di svolgere approfondimenti da parte del Dicastero competente.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) osserva che la proposta 3.3 può determinare un uso distorto delle risorse.

Il PRESIDENTE, in relazione alla proposta 1.6, propone di esprimere una contrarietà semplice per i possibili effetti legati al luogo dove il paziente vive la propria malattia. Analoga valutazione ritiene valida per le proposte 2.14 e 2.15. In merito alla proposta 3.3, ritiene di condividere le considerazioni svolte dal senatore Morando. In relazione alle proposte 5.6 e 5.8, ritiene di esprimere avviso contrario limitatamente alle parti che riguardano le parole: «le figure professionali» alle altre: «diploma di specializzazione». Condivide l'avviso del Governo sulla proposta 5.15 e sull'assenza di profili finanziari critici in merito alle proposte 5.17, 5.18 e 5.19. Esprime avviso contrario sulle proposte 5.21 e 5.22 (limitatamente all'ultimo periodo). Condivide l'avviso del Governo sulle proposte 5.23 e 5.24, nonché sulle proposte 5.25 e 5.26 relativamente ai capoversi citati. Sulla proposta 5.27 condivide le considerazioni svolte dal senatore Morando e propone quindi, a differenza di quanto affermato dal Governo, di esprimere avviso contrario. Le proposte 5.29 e 12.2 non appaiono avere profili finanziari critici, mentre le proposte 6.3, 9.1 e 10.0.1 sembrerebbero produrre effetti finanziari negativi.

Propone infine di rinviare il seguito dell'esame della proposta 10.0.2, in attesa dei chiarimenti da parte del Dicastero competente in materia.

Su proposta del RELATORE, la Commissione approva un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 5.6 (limitatamente al terzo e al quarto periodo) e 5.8 (limitatamente agli ultimi due periodi), 5.15, 5.21, 5.22 (limitatamente all'ultimo capoverso), 5.23, 5.24, 5.25 (limitatamente ai capoversi 4-ter e 4-sexies), 5.26 (limitatamente ai capoversi 4-ter e 4-sexies), 5.27, 6.3, 9.1 e 10.0.1. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.6, 2.14 e 2.15. Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti ad eccezione della proposta 10.0.2 sulla quale l'espressione del parere è rinviata.».

**(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009**

**(Doc. LXXXVII n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, anno 2008**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 1781. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVII, n. 2. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 dicembre 2009.



Il sottosegretario CASERO consegna una documentazione recante note di risposta alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 12 gennaio 2010

**134<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALDASSARRI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Paolo Garonna, direttore generale dell'ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, accompagnato, per il medesimo organismo, dal dottor Dario Focarelli, dal dottor Riccardo Pedrizzi, dalla dottoressa Gabriella Carmagnola e dal dottor Roberto Signorini, e il dottor Luigi Abete, presidente dell'ASSONIME – Associazione tra le società italiane per azioni, accompagnato, per il medesimo organismo, dal dottor Stefano Micossi e dal dottor Carmine Di Noia.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente BALDASSARRI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi: audizione di rappresentanti dell'ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici**

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 17 dicembre scorso.

Il presidente BALDASSARRI introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

Il professor GARONNA illustra un documento scritto che consegna alla Commissione ed esprime in primo luogo apprezzamento per le finalità della procedura informativa in titolo, soffermandosi analiticamente sui suoi motivi di opportunità, dal punto di vista della politica dell'Unione europea ed i nuovi assetti istituzionali che si prevede di introdurre.

Indi sottolinea il ruolo ricoperto dalle assicurazioni di fronte alla gravità della crisi economica internazionale, ponendo in risalto la maggiore solidità del comparto in Italia, meno esposto per le sue caratteristiche strutturali a rischi sistemici.

Dopo aver espresso un giudizio positivo sulla scelta di impostare un nuovo sistema di vigilanza su due pilastri, lamenta che il settore assicurativo non è rappresentato in misura adeguata all'interno del comitato europeo per il rischio sistemico, preposto alla vigilanza di carattere macroprudenziale; formula quindi talune proposte di modifica per correggere tale situazione di squilibrio. Rileva inoltre l'esigenza di garantire pienamente l'indipendenza delle nuove autorità di vigilanza anche nei rapporti con le istituzioni comunitarie che rivestono un ruolo politico.

Relativamente alla vigilanza microprudenziale, sottolinea l'opportunità di creare due distinti *stake holder groups* nell'ambito dell'autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA). Dopo aver valutato con favore l'attribuzione alle nuove autorità del potere di emanare *standard* tecnici di natura vincolante in materia di carattere strettamente tecnico, motiva invece la contrarietà dell'ANIA all'ipotesi che le misure di attuazione della direttiva *Solvency II* possano essere introdotte mediante l'emissione di *standard* tecnici, come per esempio in relazione ai requisiti di capitale delle imprese di assicurazione. Al riguardo occorre infatti prevenire il rischio di effetti distorsivi sui mercati con un non auspicabile trasferimento di costi agli assicurati.

Conclude la propria esposizione ribadendo comunque il giudizio positivo sul nuovo sistema di vigilanza, nell'auspicio che esso possa dar luogo a pratiche di controllo il più possibile omogenee a livello europeo.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

Il presidente BALDASSARRI rimarca positivamente che l'esposizione svolta dall'auditore ha posto in luce le tematiche più importanti nell'analisi della riforma della vigilanza europea: in primo luogo la circostanza che la crisi è stata favorita dalle carenze del sistema di regolamentazione e dalla ridotta operatività delle autorità di vigilanza chiama immediatamente in causa le responsabilità degli Stati nazionali.

In secondo luogo, pur comprendendo l'esigenza di garantire l'indipendenza delle nuove autorità di vigilanza, appare essenziale fare in modo che esse, in quanto organismi di natura tecnica, non si comportino in modo autoreferenziale e tale obiettivo può essere raggiunto solo a condizione che esse rispondano del loro operato al potere politico.

Un ulteriore problema riguarda la creazione di un sistema unico di vigilanza a livello europeo, che rifugga dal rischio di appesantimenti burocratici e apparati pletorici.

Infine, osserva che è stata posta in luce anche l'eccessiva lunghezza dei tempi di risposta istituzionale alla crisi, alla luce della rapida evoluzione dei mercati, ancora caratterizzati da carenze di regolamentazione e di vigilanza.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) rileva che la crisi è scaturita anche dalla mancata applicazione delle regole e dei controlli previsti e dalla cattura dei regolatori da parte dei soggetti vigilati.

Su tale fronte è necessario contrastare i conflitti di interesse tra controllori e controllati e rafforzare, sul piano del diritto interno, gli indirizzi legislativi di liberalizzazione del settore bancario e assicurativo, nonostante le loro resistenze. Sottolinea infine che la nuova architettura istituzionale sembra ispirarsi a modelli e logiche tratti dall'esperienza del mondo anglosassone, non tenendo quindi conto delle specificità dei Paesi mediterranei.

La senatrice LEDDI (*PD*) pone l'accento sull'esigenza di una maggiore semplicità e snellezza del nuovo sistema di vigilanza per assicurarne un funzionamento efficace e tempestivo.

Domanda quali iniziative il settore assicurativo intenda assumere per porre rimedio alle proprie criticità interne.

Il senatore COSTA (*PdL*) apprezza la decisione della Comunità europea di adottare un sistema di vigilanza per intermediari, in analogia con il modello italiano che, anche di fronte alla gravità della crisi, ha dato dimostrazione di tempestività nelle risposte.

Chiede quindi informazioni in merito all'adeguatezza dei sistemi di controllo dei mercati dell'Europa orientale e in ordine al ruolo dell'organismo europeo di rappresentanza delle imprese assicuratrici relativamente al processo di omogeneizzazione delle pratiche di vigilanza.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), dopo aver dichiarato di condividere le preoccupazioni sul rischio di inefficienza della nuova architettura istituzio-

nale, chiede se l'ANIA è in possesso di dati relativi alle perdite subite dai sottoscrittori di polizze assicurative ad alto rischio, la cui diffusione nei mercati ha contribuito all'espansione della crisi; domanda inoltre se e quali iniziative saranno assunte per accrescere la tutela dei consumatori e la trasparenza dei prodotti.

Il senatore FERRARA (*PdL*) rimarca polemicamente che le osservazioni critiche sulle misure di liberalizzazione adottate dal precedente Governo non erano però state espresse già in occasione della loro introduzione e ritiene che sia compito della Commissione, in qualità di organismo politico, interrogarsi sul rischio che la generale diminuzione dei profitti per le imprese assicurative possa trasferire ai loro clienti i costi di tale situazione.

Il presidente BALDASSARRI fa presente che, anche in considerazione dello scarso tempo a disposizione, le risposte ai quesiti potranno essere formulate per iscritto.

Il professore GARONNA, in replica ai quesiti posti, sottolinea che la comune preoccupazione è quella di vedere introdotte regole e pratiche di vigilanza adeguate ed efficaci, con lo sforzo comune di applicarle e farle rispettare. Aggiunge che tale obiettivo, in particolare per il settore delle assicurazioni, richiede una collaborazione più stretta tra pubblico e privato, superando logiche di reciproca chiusura e contrapposizione, al fine di garantire che le regole del gioco non ostacolino il corretto funzionamento dei mercati. Assicura infine che trasmetterà alla Commissione una documentazione contenente i dati richiesti dal senatore Barbolini e sottolinea che l'ANIA è impegnata in un confronto quotidiano con le organizzazioni dei consumatori attraverso uno specifico *forum*.

Il dottore PEDRIZZI puntualizza che l'ANIA ha in corso incontri con le omologhe associazioni degli altri Paesi del Mediterraneo per far valere le specificità dei sistemi assicurativi operanti in tali contesti.

Il dottor FOCARELLI precisa a sua volta che è stata sempre garantita la piena tutela degli interessi degli assicurati di fronte alla sottoscrizione di titoli tossici, anche oltre i limiti contrattualmente previsti. Specifica poi che i dati sulla RCA evidenziano una riduzione dei costi per gli assicurati.

Il presidente BALDASSARRI apprezza l'indicazione di una maggiore cooperazione fra tutti gli attori dei mercati per tutelare effettivamente il bene pubblico della trasparenza e della concorrenza a favore dei consumatori.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti dell'ASSONIME – Associazione fra le società italiane per azioni**

Il presidente BALDASSARRI introduce l'audizione.

Il dottor ABETE, dopo aver illustrato un documento scritto che consegna alla Commissione e aver sottolineato i motivi che conducono a una positiva valutazione della struttura di vigilanza macroprudenziale all'interno dell'Unione europea, esprime perplessità in merito alla previa consultazione del Consiglio prima dell'emanazione delle segnalazioni e delle raccomandazioni di competenza del Comitato europeo per il rischio sistemico.

Nel passare in rassegna il nuovo sistema di vigilanza microprudenziale sui mercati finanziari, descrive analiticamente l'assetto delle competenze delle nuove autorità in materia di regolamentazione e di vigilanza.

Manifesta quindi perplessità sulla scelta di lasciare immutata la composizione dei comitati di terzo livello per i loro organi amministrativi, lamentando il peso eccessivo attribuito ai rappresentanti delle singole autorità nazionali: occorre a suo avviso prevedere una maggiore componente di esponenti indipendenti, sulla falsa riga del Consiglio della Banca centrale europea.

Sottopone in conclusione alla Commissione alcune proposte tese al miglioramento della riforma all'esame del Parlamento europeo: in tal senso occorrerebbe allargare le materie oggetto degli *standard* tecnici cui applicare la procedura di approvazione della Commissione, rafforzare la pubblicità del processo di *peer review* sul funzionamento delle autorità nazionali, attribuire alle tre autorità poteri di intervento diretto nei confronti di singoli operatori nei casi di non corretta applicazione delle regole da parte di autorità nazionali o di controversie tra le stesse, adottare un sistema di vigilanza per finalità, realizzare una maggiore centralizzazione della vigilanza sugli operatori paneuropei, rafforzare il ruolo delle Autorità nei Collegi dei supervisori e consentire infine alle tre autorità di agire autonomamente per l'adozione di decisioni urgenti, chiarendo inoltre i limiti di applicazione della clausola di salvaguardia riferita alla responsabilità fiscale degli Stati membri.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) dichiara di condividere l'opportunità di una maggiore presenza di membri indipendenti nella composizione delle nuove autorità e ribadisce che la scelta delle città in cui esse avranno sede sembra sia stata dettata dal prevalere di modelli di stampo anglosassone nel delineare la nuova architettura istituzionale, con il rischio di trascurare le specificità dei Paesi mediterranei.

La senatrice LEDDI (*PD*) rileva che l'esposizione svolta dall'audit ha confermato i timori di un nuovo sistema di vigilanza lento e farraginoso, come dimostrato dalla resistenza dei singoli Stati nazionali a devolvere agli organi comunitari le funzioni di vigilanza sui loro mercati nonché dall'attenuazione degli elementi di garanzia della trasparenza nel loro esercizio.

Chiede quindi se, nell'elaborare il progetto di riforma in esame, è stato affrontato il problema di intervenire sulle situazioni che hanno dato corso alla crisi economica, al di là degli aspetti istituzionali e organizzativi.

Il senatore COSTA (*PdL*) manifesta apprezzamento per il carattere imparziale e passionato dell'esposizione svolta dall'audit, che ha fornito utili elementi di riflessione alla Commissione.

Il dottore ABETE, rispondendo ai quesiti formulati, ribadisce che il giudizio dell'ASSONIME sul progetto di riforma è comunque in larga parte positivo e che, nell'esposizione svolta, è stato ritenuto opportuno enucleare gli aspetti della riforma da affinare e rivedere, ma è indubbiamente da valutare con favore l'opzione per un modello volto a garantire una maggiore informazione, a livello macroprudenziale e microprudenziale, per l'assunzione delle decisioni da parte delle autorità di vigilanza.

Osserva quindi che la scelta delle loro sedi risente indubbiamente del maggior peso politico e finanziario di quelle realtà economiche, anche se il sistema finanziario dei Paesi mediterranei ha dimostrato una maggiore stabilità di fronte alla crisi rispetto a quello anglosassone. Al di là di tali aspetti di tipo geopolitico, egli ritiene che la questione più importante consista nella creazione di un elevato *standard* di vigilanza a livello europeo.

Il presidente BALDASSARRI dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Martedì 12 gennaio 2010

**158<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1813) RUSCONI ed altri.** – *Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva*

**(645) BUTTI.** – *Interventi in favore dell'impiantistica sportiva*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° dicembre scorso.

Il senatore RUSCONI (*PD*) domanda delucidazioni sul prosieguo dell'*iter*, sottolineando che i provvedimenti avevano fra l'altro lo scopo di mettere a regime la disciplina del 5 per mille, la quale attualmente deve essere prevista di anno in anno, con tutte le evidenti disfunzioni connesse alla precarietà dell'istituto. Nel lamentare che i fondi non sono stati ancora assegnati per il 2009, rammenta che maggioranza ed opposizione, di intesa con il Governo, erano concordi sulla necessità di procedere celermente per sostenere le società dilettantistiche, benché occorressero alcuni chiarimenti sulle risorse. Sollecita dunque maggiore speditezza nell'esame.

Il PRESIDENTE fa presente che sui disegni di legge è stata richiesto il parere della Commissione bilancio, la quale non si è ancora espressa.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*SUL TETTO DI ALUNNI STRANIERI NELLE SCUOLE*

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) chiede che il ministro Gelmini riferisca in Commissione circa le misure in corso di adozione sui limiti



numerici agli studenti stranieri nelle classi, rilevando criticamente che molte anticipazioni – in alcuni casi discordanti tra loro – sono state rese dalla stampa. Pur giudicando corretta l'intenzione di una migliore integrazione, evidenzia che sussistono molteplici problemi applicativi circa la fissazione di un tetto agli alunni non italiani.

Il PRESIDENTE assicura che rappresenterà al Ministro l'esigenza avanzata.

*SUL X RAPPORTO DEL COMITATO NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (CNVSU)*

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) chiede che sia messo a disposizione della Commissione il X Rapporto del CNVSU, soprattutto alla luce dei provvedimenti in corso di esame in materia universitaria.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni in tal senso.

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore de ECCHER (PdL) il quale dà conto anzitutto delle disposizioni di carattere generale tra cui l'articolo 2, comma 8, che proroga al 1° gennaio 2011 la ripresa del decorso temporale della scadenza per le graduatorie relative alle amministrazioni pubbliche. Ciò è necessario, precisa, per evitare che le graduatorie scadano senza che le amministrazioni abbiano assunto i vincitori in ragione del blocco delle assunzioni. Al riguardo paventa il rischio che si attinga a soggetti non particolarmente meritevoli e che, in assenza di nuovi concorsi, i giovani più talentuosi si indirizzino verso diverse attività lavorative, con evidente perdita per il pubblico impiego. Ritiene altresì che il blocco nelle procedure concorsuali costituisca una discriminante sul piano sociale tra coloro i quali hanno le possibilità economiche per attendere un eventuale bando, e chi invece ha bisogno di intraprendere subito un'attività lavorativa.

Con riferimento alle disposizioni di più stretta attinenza della Commissione, illustra il comma 2 dell'articolo 4, che proroga al 2011-2012 l'applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008 secondo cui per i corsi di laurea ad accesso programmato si tiene conto anche dei risultati ottenuti dai candidati nel pregresso *iter* scolastico. In proposito segnala che la proroga risulta urgente per far sì che sia adeguatamente regolamentato l'ingresso ai corsi di laurea degli allievi ufficiali delle accademie, secondo quanto riferito dal Ministero della difesa.

Dà poi conto dell'articolo 7, comma 1, secondo cui il termine di scadenza del mandato del CNVSU (già prorogato al 31 dicembre 2009) è ulteriormente spostato al 30 giugno 2010 di modo che possano completarsi tutte le procedure occorrenti a rendere operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Il successivo comma 2, prosegue il relatore, proroga le disposizioni sul reclutamento dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998. Nel merito, rileva che la proroga risulta necessaria per consentire nuovi bandi per i ricercatori secondo le regole definite dal citato decreto-legge, pena l'applicazione della normativa del 1998, ormai superata.

Riferisce indi sul comma 3, che stabilisce la proroga delle convenzioni in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dopo aver brevemente ripercorso l'*iter* normativo in materia, fa presente che la norma ha la finalità di garantire efficacia e tempestività agli interventi in favore della ricerca industriale.

Quanto al comma 4, segnala che esso proroga di sette mesi il mandato del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), nella prospettiva di assicurare continuità all'organo nella fase di completamento della riforma del sistema dell'alta formazione. Sottolinea in particolare che la norma sopprime la disposizione sul divieto di riconferma dei componenti.

Si sofferma indi sul comma 5, relativo alla proroga dei servizi di assistenza culturale per il pubblico previsti presso gli istituti e i luoghi di cultura, volta a permetterne l'erogazione nelle more del completamento dell'attività ricognitiva in corso dall'apposita Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, recentemente istituita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2009.

Il relatore riferisce infine sull'articolo 10, che prevede la proroga degli incarichi di direttore di istituto di cultura all'estero. Al riguardo, fa notare che la disposizione supera l'attuale vincolo legislativo che non consentirebbe un terzo incarico consecutivo e stabilisce, esclusivamente per gli incarichi prorogati, una deroga al limite di età previsto dalla normativa vigente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(812) Anna Maria SERAFINI ed altri. – Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni**

**(1543) Massimo GARAVAGLIA ed altri. – Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi**

(1673) *MASCITELLI ed altri.* – *Legge quadro per la promozione dello sviluppo degli asili nido con il concorso dello Stato*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 dicembre scorso.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) chiede che la discussione sia rinviata ad un'ulteriore seduta.

Il PRESIDENTE assicura che il dibattito proseguirà nella seduta di domani. Ritiene comunque che occorra concludere sollecitamente la discussione onde poter eventualmente scegliere un testo base al quale riferire gli emendamenti. Fa presente infatti che, considerata la diversità dei disegni di legge, la costituzione di un Comitato ristretto potrebbe essere un'ipotesi non del tutto praticabile, giudicando dunque preferibile l'adozione di un testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(518) *ASCIUTTI.* – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura*

(539) *PAPANIA.* – *Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica*

(912) *BUGNANO ed altri.* – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*

(1451) *ASCIUTTI ed altri.* – *Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale*

(1693) *ASCIUTTI ed altri.* – *Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 novembre scorso.

Il PRESIDENTE segnala anche in questo caso l'opportunità di adottare un testo base al quale poter presentare emendamenti, a conclusione della discussione generale.

Il relatore ASCIUTTI (PdL) concorda con la proposta del Presidente, dichiarandosi contrario all'eventuale costituzione di un Comitato ristretto considerata la difformità dei testi. Precisa poi che il tema fondamentale riguarda l'equipollenza dei titoli di studio rilasciati dagli istituti di alta formazione con quelli universitari ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, lamentando la discriminazione che tuttora colpisce gli studenti italiani rispetto a quelli europei. Dopo aver ricordato di aver presentato

due testi a sua firma, l'ultimo dei quali privo di norme onerose, sollecita la chiusura del dibattito onde concentrare l'attività emendativa.

Nel dibattito interviene il senatore VITA (*PD*) il quale, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore anche nelle scorse legislature, tiene a precisare che il disegno di legge n. 1693 non contiene un mero riepilogo di testi precedenti ma è volto a stimolare la soluzione dei nodi essenziali del sistema dell'alta formazione. Si tratta infatti a suo giudizio di un tema delicato, atteso che l'equiparazione formale degli istituti di alta formazione alle università richiederebbe ulteriori provvedimenti applicativi, al fine di scongiurare il rischio di un loro impoverimento anche in termini di numero di iscritti.

Occorre dunque definire con chiarezza la natura di tali istituti, affrontando anche la questione dell'equiparazione del personale docente, altrimenti si compie un pericoloso passo indietro. Pur riconoscendo che i provvedimenti in esame non risolvono tutte le criticità del comparto, si dichiara preoccupato in ordine alla progressiva perdita di una delle caratteristiche peculiari dell'Italia, fra cui proprio l'alta formazione musicale e coreutica. Reputa perciò necessario ripensare l'istruzione artistica non in termini di mero apprendimento, bensì come base per rifondare l'altissima scuola italiana.

Rileva poi che i grandi esperti del settore hanno sviluppato le proprie attività precocemente, a partire dall'infanzia, a dimostrazione dell'esigenza di stabilire un percorso scolastico di alto livello, propedeutico a quello universitario. In proposito richiama brevemente l'attesa riforma della scuola secondaria di secondo grado, che prevede l'introduzione dei licei musicali.

Avviandosi alla conclusione sollecita una riapertura del dibattito sulla riforma del comparto, di modo che essa possa essere completata in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (n. 132)**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (n. 133)**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (n. 134)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 dicembre scorso.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede che la discussione generale inizi dopo la trasmissione formale del parere del Consiglio di Stato, in quanto al di là delle anticipazioni diffuse sulla stampa, il Parlamento deve essere nelle condizioni di visionarne il testo definitivo.

Il PRESIDENTE, nel confermare che non è ancora giunto formalmente il prescritto parere del Consiglio di Stato, assicura che sarà dato adeguato spazio al dibattito a seguito della trasmissione del parere, rilevando comunque la necessità di un *iter* spedito.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) reputa corretto che il dibattito segua la pronuncia del Consiglio di Stato.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) tiene a precisare che nell'omologa Commissione della Camera dei deputati sono stati già illustrati degli schemi di parere sui tre atti in esame. Nel riconoscere che la Commissione non può concludere i suoi lavori prima dello scioglimento della riserva da parte del Presidente del Senato, disposta in quanto tuttora non è pervenuto il parere del Consiglio di Stato, ritiene preferibile dare avvio alla discussione generale onde evitare un improprio allungamento dell'*iter* che nuocerebbe alla scuola.

Il senatore RUSCONI (*PD*), a fronte dei rilievi posti dal senatore Asciutti, si dichiara disponibile ad iniziare il dibattito salvo l'impegno a concluderlo nella prima seduta successiva alla trasmissione formale del parere del Consiglio di Stato.

Nel dibattito interviene quindi il senatore VITA (*PD*), il quale giudica regressiva la riforma in esame che costituisce, a suo avviso, un sorprendente balzo all'indietro nel tempo. Ricorda infatti che il profondo processo riformatore degli anni Sessanta ha consentito di superare le rigide distinzioni sociali che caratterizzavano l'ordinamento previgente, istituendo la scuola media unificata, rafforzando altri percorsi di scuola secondaria superiore oltre al blasonato liceo classico ed aprendo a tutti l'accesso all'istruzione universitaria. Il riordino proposto dal ministro Gelmini determina invece un inquietante ritorno ad una visione dicotomica della scuola che cancella preziose conquiste del passato. In particolare, egli lamenta l'assenza di un biennio unitario per la conclusione dell'obbligo, la perdita di identità del liceo scientifico e il ridimensionamento dell'apprendimento del latino nonostante il suo carattere propedeutico rispetto agli studi superiori. Censura pertanto l'arretramento perpetrato sul piano culturale, prima ancora che politico, sull'onda di una foga ideologica che attribuisce alla scuola un ruolo ancillare rispetto all'impresa.

Passando a considerazioni di carattere più specifico, si sofferma indi sui corsi per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere (PACLE) che verrebbero a scomparire dall'istruzione tecnica, nonostante l'ottima prova data nella pratica. Si tratta infatti di un indirizzo volto a formare periti

aziendali con una approfondita conoscenza delle lingue straniere, di cui le piccole e medie imprese hanno un grande bisogno soprattutto nella prospettiva della globalizzazione. Si augura quindi che i corsi PACLE non abbiano a soccombere nell'impeto semplificatore che anima il riordino.

Il presidente POSSA (*PdL*) coglie l'occasione per sottolineare l'importanza della cultura pragmatica del saper fare, assai sviluppata nei Paesi anglosassoni e che un tempo costituiva l'ossatura stessa degli istituti tecnici nel nostro Paese.

Il relatore sull'atto n. 134, senatore PITTONI (*LNP*), ricorda l'audizione da lui stesso promossa presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione dei rappresentanti dei corsi PACLE ed ERICA, nonché del responsabile della Cabina di regia per la riforma degli istituti tecnici e professionali, professor Alberto de Toni. Osserva tuttavia che la questione riguarda più specificamente il riordino degli istituti tecnici, su cui è relatore il senatore de Eccher.

Nel dibattito interviene il senatore CERUTI (*PD*), il quale esprime una valutazione sostanzialmente positiva sul riordino in esame, con particolare riferimento agli istituti tecnici, atteso che viene confermata un'impostazione ormai condivisa dai diversi schieramenti, al di là delle rispettive posizioni politiche. Porre mano all'istruzione tecnica impone infatti, prosegue, di individuare il corretto ruolo di tale segmento in una società della conoscenza che sempre più è definita da un'esigenza di formazione oltre che di istruzione, tanto più a fronte del rapidissimo proliferare di nuove conoscenze. Occorre dunque assicurare una maggiore presenza di formazione tecnica e, al tempo stesso, garantire un'istruzione di base che consenta l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, superando la tradizionale antitesi fra licei culturalmente solidi e istruzione tecnica e professionale esclusivamente finalizzata all'acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel saper fare. La formazione dei tecnici non deve infatti essere ghetizzante, ma al contrario offrire loro conoscenze sufficientemente ampie da poter proseguire gli studi per tutta la vita. In questa logica, egli rileva tuttavia una contraddizione nel riordino in esame in quanto, da una parte, si pone una forte enfasi sul saper fare ma, dall'altra, non se ne traggono tutte le conseguenze. A titolo di esempio, registra la riduzione delle ore di laboratorio, per mere ragioni economiche, che tuttavia limita anche gli apprendimenti teorici. Critica quindi che le esigenze di semplificazione quantitativa finiscano per penalizzare un'opzione filosofica a favore dell'intreccio fra sapere e saper fare, sulla quale esprime invece la massima condivisione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 87 E ABBINATI IN MATERIA DI RIFORMA DEL CINEMA*

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) ricorda che la Commissione aveva assunto l'impegno di avviare le audizioni richieste sulla riforma del cinema non appena conclusi i numerosi argomenti in scadenza prima della pausa natalizia. Propone quindi di iniziare le predette audizioni a partire da martedì prossimo, 19 gennaio.

Conviene il senatore VITA (*PD*).

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 12 gennaio 2010

**113<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della normativa sull'attività agricola» (n. 164)**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola (n. 168)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore SANCIU (*PdL*) riferisce congiuntamente sui due provvedimenti in esame, i quali traggono la propria origine essenzialmente dalla delega conferita al Governo dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, finalizzata al riassetto e alla semplificazione delle norme statali, contenute in vari testi normativi concernenti la materia dell'agricoltura.

Appare opportuno preliminarmente ricordare che quanto detto è da riferire in particolare all'atto del Governo n. 164, il quale contiene uno schema di decreto legislativo di riassetto della materia citata, mentre l'atto del Governo n. 168 ha ad oggetto uno schema di decreto del Presidente della Repubblica di attuazione del primo.

Occorre in primo luogo rilevare – prosegue il relatore – come la precisa e capillare opera intrapresa e proposta dal Governo sia comunque limitata alle norme statali aventi ad oggetto l'attività agricola, di cui viene proposto un organico e completo riordino sulla base del mantenimento delle formule normative originarie, contenendo al minimo la possibilità di riformulazioni formali, e comunque tenendo conto della giurisprudenza costituzionale in materia.

In questo senso, i soli interventi innovativi hanno riguardato l'eliminazione di eventuali duplicazioni, riformulazioni lessicali, e in rari casi l'introduzione di norme nuove.



In questo contesto – prosegue il relatore – si evidenzia la scelta sopra accennata di procedere alla presentazione contestuale dei due schemi in esame, collegata all'esigenza di una visuale complessiva dell'opera di riassetto, nel cui ambito sono state riscontrate disposizioni legislative a contenuto sostanzialmente regolamentare e viceversa anche disposizioni di sostanza legislativa in testi originariamente regolamentari.

Salvo queste ipotesi, piuttosto scarse, di interventi innovativi, la scelta adottata è stata pertanto quella di una puntuale e precisa riproduzione dei testi originari delle disposizioni, valida sia per lo schema di decreto legislativo che per lo schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Occorre peraltro segnalare – prosegue il relatore – come nota di merito e di apprezzamento per l'opera svolta la capillare presenza di note che riportano per ogni articolo il testo originario integrale, consentendo in tal modo una piena verifica di conformità.

Quanto al contenuto normativo, occorre ricordare come i due atti abbiano ad oggetto il riassetto normativo esclusivamente delle disposizioni statali in tema di attività agricola, lasciando pertanto fuori sia le norme comunitarie, sia le norme statali cedevoli, di per sé ritenute di competenza regionale, sia le norme dichiarate incostituzionali da parte della Consulta nella sua giurisprudenza.

Il riordino della normativa sull'attività agricola – prosegue il relatore – viene proposto in 154 articoli complessivi, di cui 123 nello schema di decreto legislativo e 31 nello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Il primo dei due, in ordine di rilevanza in quanto fonte di rango primario, viene a configurare una vera e propria opera di codificazione, che interviene a novellare il codice civile in sole tre disposizioni, mentre tutte le altre formano un corpo unitario, diviso in sette Titoli.

Il Titolo I in realtà contiene le suddette tre novelle al codice civile, concernenti la definizione di coltivatore diretto, l'integrazione delle attività connesse con la produzione e cessione di energia da fonti agricole rinnovabili, e infine il registro delle imprese agricole.

Il Titolo II – prosegue il relatore – disciplina le qualifiche soggettive e le attività dell'impresa agricola, con riferimento ai soggetti equiparati, alle società agricole, al regime delle agevolazioni, alla figura del giovane imprenditore, alle attività connesse, tra cui l'attività agrituristica, all'impresa ittica e alla selvicoltura, alla vendita diretta di prodotti agricoli sia al dettaglio che per via telematica, e infine al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), anche con riguardo all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale.

Il Titolo III è riferito alla disciplina del territorio, con riguardo ai profili relativi alla gestione e tutela dello spazio rurale nel cui ambito sono considerate sia la valorizzazione dello stesso sia la contrattazione programmata e i distretti, alla biodiversità, all'agricoltura transgenica e ai danni provocati dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica.

Il Titolo IV ha ad oggetto la proprietà rurale e le strutture agrarie, con riferimento al compendio unico e alla prelazione, alla bonifica, alla conservazione delle unità produttive e all'ampliamento della proprietà coltivatrice.

Il Titolo V – prosegue il relatore – disciplina i contratti agrari, la cui gran parte è riservata all'affitto di fondi rustici, in generale e nelle diverse ipotesi di coltivatore, diretto e non, e di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili, mentre il resto del Titolo è riferito all'impresa agricola associata, sia di coltivazione sia di allevamento, del quale sono disciplinate tutte le diverse forme di soccida.

Il Titolo VI contiene un solo articolo, una norma finale volta a garantire l'ambito di applicazione di agevolazioni tributarie rispetto allo schema in oggetto, mentre il Titolo VII dispone l'abrogazione esplicita di un elenco di complessi normativi.

Passando all'illustrazione del più contenuto schema di decreto del Presidente della Repubblica attuativo – prosegue il relatore – appare opportuno sottolineare, tra le cause che hanno determinato la scelta di una sua adozione contestuale rispetto allo schema di decreto legislativo, anche e in modo particolare l'esigenza di evitare situazioni di «*vacatio legis*» dovute all'abrogazione di norme primarie presenti nel testo regolamentare.

L'articolato è diviso in quattro Titoli, che riprendono in massima parte l'ordine strutturale dello schema di decreto legislativo.

Il Titolo I ha ad oggetto l'impresa agricola – prosegue il relatore – suddivisa in determinati profili quali la produzione e cessione di agroenergia, il giovane imprenditore, le attività agrituristiche, le strade del vino, dell'olio e di altri prodotti tipici, l'impresa ittica e l'acquacoltura, la vendita dei prodotti agricoli, il SIAN, l'anagrafe delle imprese agricole e il fascicolo aziendale.

Lo spazio rurale è oggetto del Titolo II, con riferimento alla gestione e tutela dello stesso, all'architettura rurale, alla biodiversità e all'agricoltura transgenica.

Il Titolo III riguarda la proprietà terriera e le strutture agrarie, mentre il Titolo IV, infine, è riferito ad alcuni profili relativi ai contratti agrari.

Il senatore ANDRIA (*PD*) prospetta l'esigenza di attivare un ciclo di audizioni informali delle organizzazioni professionali agricole, come pure di quelle rappresentative del settore della pesca, attesa la complessità della disciplina contenuta nei provvedimenti in titolo, che rende quanto mai opportuno un adeguato approfondimento della stessa in fase istruttoria.

Dopo che il relatore SANCIU (*PdL*) e il senatore VALLARDI (*LNP*) hanno espresso la propria condivisione rispetto alla proposta formulata dal senatore Andria, il senatore PERTOLDI (*PD*) sottolinea la necessità di concertare con la Commissione bicamerale per la semplificazione – alla quale gli schemi in titolo sono assegnati in sede consultiva su atti del Governo – la tempistica delle predette audizioni, precisando altresì che l'at-

tivazione di un ciclo di audizioni è nel caso in specie quantomai opportuna.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa presente, rispetto a quanto evidenziato dal senatore Pertoldi, che i profili di competenza della 9<sup>a</sup> Commissione rivestono nel caso di specie una caratterizzazione specifica, da approfondire attraverso autonome audizioni. Sottopone pertanto alla Commissione la proposta di attivare un ciclo di audizioni delle organizzazioni rappresentative del settore agricolo e del comparto della pesca.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che, al termine della seduta odierna, si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Martedì 12 gennaio 2010

**128<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza del Fondo Cometa, il dottor Fabio Ortolani, presidente, accompagnato dal dottor Gianfrancesco Imperiali, vice presidente, dal dottor Maurizio Agazzi, direttore generale, e dal dottor Luca Mangano, consigliere di amministrazione.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari: audizione di rappresentanti del Fondo Cometa**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 4 novembre scorso.

Il dottor ORTOLANI presenta innanzitutto le caratteristiche di Cometa, fondo pensioni complementari dei lavoratori metalmeccanici, orafi e argentieri. Chiarisce quindi le modalità di contribuzione al fondo e di fissazione delle quote associative, precisando che si tratta di una realtà collocata al terzo posto nel sistema previdenziale italiano, dopo l'INPS e l'INPDAP, da cui differisce in quanto ente ad aggregazione volontaria. Si sofferma poi sui possibili sviluppi della previdenza complementare, segnalando la necessità di una ripresa della campagna di informazione per una adesione consapevole e di regole chiare e vincolanti. Caldeggia altresì una revisione del Decreto Ministeriale n. 703 del 1996, nonché una incentivazione per l'adesione dei familiari a carico. Rileva quindi che la previdenza complementare potrà contribuire all'equilibrio del sistema di *welfare* solo se l'adesione riguarderà anche i lavoratori occupati nelle piccole aziende, che statisticamente occupano i lavoratori più giovani e più interessati allo sviluppo della previdenza complementare. Infine sollecita una riflessione sulle forme di anticipazione consentite, anche per addivenire ad una regolamentazione che ne consenta l'esercizio laddove necessario, proponendo una forma di accesso al credito agevolato alternativa alle attuali.

Il presidente GIULIANO ringrazia il dottor Ortolani, cui chiede di chiarire se Cometa costituisca un fondo chiuso; domanda inoltre dati relativi al numero dei recessi e una quantificazione sui tempi medi di recesso, nonché notizie sulle strategie di investimento, sul rendimento dei primi anni e sugli eventuali effetti conseguenti alla crisi.

La senatrice CARLINO (*IdV*) chiede quali siano le modalità di funzionamento della contribuzione al fondo da parte di lavoratori di imprese in crisi.

Il dottor ORTOLANI chiarisce che Cometa costituisce un fondo negoziale e che per la prima volta quest'anno si è verificato un decremento di diecimila iscritti, proprio a causa della crisi economico-finanziaria in atto. Specifica inoltre che i tempi di recesso dal fondo sono di tre mesi. In risposta ad un breve quesito del PRESIDENTE dà inoltre precisazioni in ordine alle indennità fidejussorie relative alla cessione del quinto. Fornisce quindi chiarimenti sulle commissioni di gestione e, in risposta ad una ulteriore richiesta del PRESIDENTE, sulle commissioni di ingresso. Precisa infine le strategie di investimento previste, anche in risposta ad ul-

teriori sollecitazioni del PRESIDENTE, soffermandosi infine sugli effetti della crisi.

Nessun altro ponendo quesiti, il presidente GIULIANO ringrazia ancora una volta il dottor Ortolani per le interessanti considerazioni svolte, dichiara conclusa l'audizione e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 12 gennaio 2010

**142<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**D'ALÌ**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bertolaso.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(276) CARRARA ed altri.** – *Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

**(330) CARRARA ed altri.** – *Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita*

**(397) BENEDETTI VALENTINI.** – *Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica*

**(398) BENEDETTI VALENTINI.** – *Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia*

**(480) MASSIDDA.** – *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

**(510) PORETTI ed altri.** – *Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia*

**(1029) BENEDETTI VALENTINI.** – *Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria*

**(1104) CASTRO ed altri.** – *Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria*

**(1122) CORONELLA.** – *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria*

**(1224) FLERES.** – *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria*

**(1476) PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale**

– e petizioni nn. 20, 273 e 808 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 25 novembre 2009.

Il presidente D'ALÌ ricorda che sono stati già illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 1 del testo proposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto dell'11 marzo 2009.

Su richiesta del senatore DELLA SETA (PD), il presidente D'ALÌ dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,47, riprende alle ore 15,57.*

La Commissione conviene di accantonare temporaneamente gli emendamenti riferiti all'articolo 2 per procedere all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il senatore DELLA SETA (PD) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 3, che mirano a rafforzare il ruolo dell'ISPRA relativamente alla tutela della fauna selvatica, soffermandosi in particolare sull'emendamento 3.6.

Dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 3, il presidente D'ALÌ invita i senatori che hanno presentato proposte emendative all'articolo 4 ad illustrarle.

Il senatore DELLA SETA (PD) illustra gli emendamenti a sua firma soffermandosi in particolare sull'emendamento 4.3, volto a sopprimere le disposizioni in materia di detenzione di richiami vivi contenuti nel testo proposto dal Relatore.

Il relatore, senatore ORSI (PdL), preannuncia l'intenzione di presentare un emendamento soppressivo della disciplina in materia di richiami vivi prevista nel testo da lui proposto, nonché un emendamento soppressivo anche dell'articolo 5 della stessa proposta di legge.

Dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 4, la Commissione procede quindi ad esaminare gli emendamenti relativi all'articolo 5.

Date per illustrate le proposte emendative all'articolo 5, il presidente D'ALÌ propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione conviene.



Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile*

(Esame e rinvio)

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo facendo preliminarmente presente che il decreto-legge n. 195 del 2009 nasce dall'esigenza di approntare misure urgenti di immediata operatività in relazione a situazioni emergenziali di interesse nazionale quali il sisma in Abruzzo, l'emergenza rifiuti in Campania e la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni di rischio idrogeologico. Inoltre, poiché numerosi eventi calamitosi, soprattutto quelli verificatisi nell'anno in corso, possono essere adeguatamente fronteggiati soltanto attraverso l'immediato rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale di protezione civile, si rende necessario adottare disposizioni urgenti per rendere più incisivi gli interventi, potenziando l'assetto di tale Servizio con modifiche anche di natura strutturale.

In particolare, l'articolo 1 disciplina – a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza – il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato – Capo del Dipartimento della protezione civile, ferme restando le competenze già attribuite dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, per le attività di ricostruzione, ad eccezione della competenza – che rimane affidata al Dipartimento della protezione civile – per il completamento delle iniziative avviate per la realizzazione delle abitazioni da destinare alla popolazione sinistrata. Si tratta degli interventi previsti per il completamento del progetto CASE e degli immobili provvisori abitativi e scolastici (MAP e MUSP).

Gli articoli da 2 a 13 attengono alla conclusione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania. Il decreto-legge n. 90 del 2008 ha introdotto un nuovo modello per la gestione dell'emergenza campana. I commissari delegati e le relative strutture sono sostituiti da un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio. L'incarico è stato, quindi, attribuito al Capo del Dipartimento della protezione civile, con il compito di coordinare la gestione dei rifiuti nella regione Campania per tutta la durata del periodo emergenziale (fino al 31 dicembre 2009). Le strutture di supporto al Sottosegretario di Stato hanno atteso a tutti i compiti di amministrazione connessi all'emergenza rifiuti e, in particolare, hanno svolto le attività occorrenti per lo smaltimento dei rifiuti, in sostituzione dei soggetti pubblici e privati inadempienti, ripristinando nella regione Campania adeguate condizioni igienico-sanitarie e provvedendo alla realizzazione, al completamento e alla gestione tecnico-amministrativa delle aree, dei siti e degli impianti comunque afferenti al ciclo dei rifiuti, nonché al coordina-

mento dell'azione amministrativo-finanziaria connessa all'emergenza rifiuti in Campania. In relazione alla cessazione dello stato di emergenza, il decreto intende quindi assicurare il subentro degli enti ordinariamente competenti, quali la regione Campania e le relative province, nelle attività fino ad oggi svolte dalle richiamate strutture di amministrazione straordinaria. In particolare vengono costituite due unità operative per il definitivo subentro degli enti territorialmente competenti nella gestione delle attività connesse al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, per la definizione delle modalità di accertamento delle situazioni creditorie e debitorie esistenti, per gli interventi urgenti per assicurare la necessaria funzionalità a regime dell'impiantistica e delle infrastrutture a servizio del complessivo ciclo dei rifiuti.

A tal fine, l'articolo 2 prevede che, per garantire il subentro della regione e delle province, senza soluzione di continuità, nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alle strutture del Sottosegretario all'emergenza rifiuti, vengano istituite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Unità stralcio e l'Unità operativa che, fino al 31 gennaio 2011, atenderanno ai compiti connessi al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, in termini di affiancamento rispetto alle strutture già esistenti e, per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2010, opereranno, per talune attività, in termini di sussidiarietà rispetto agli enti ordinariamente competenti. Il comma 2 di tale articolo prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano individuati i criteri per la ripartizione delle risorse tra le due Unità e che la esatta quantificazione venga effettuata con un'apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 3 prevede che l'Unità stralcio prioritariamente definisce le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalle pregresse gestioni dell'emergenza rifiuti; a tale fine, tale Unità avvia, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le procedure volte all'accertamento della massa attiva e passiva, predispone uno o più piani di estinzione delle passività e provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti. Con particolare riferimento alle modalità per l'accertamento del debito e per il successivo inserimento dello stesso in un apposito piano di rilevazione si rinvia all'adozione di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione del presente articolo si applica l'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2008. Quest'ultimo disciplina la tutela giurisdizionale relativa alle controversie attinenti alla gestione dei rifiuti, anche qualora tale azione sia posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. Le suddette controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale si estende anche a quelle relative a diritti costituzionalmente tutelati. Infine si prevede che fino al 31 gennaio 2011, non possano essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle strutture commissariali e dell'Unità stralcio e che quelle pendenti siano sospese. I debiti insoluti non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

L'articolo 4 definisce i compiti dell'Unità operativa, che consistono nello svolgimento delle competenze amministrative riferite agli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti (di Caivano, Tufino, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Avellino località Pianodardine, Battipaglia, Casalduni) e del termovalorizzatore di Acerra, all'esecuzione del contratto di affidamento di quest'ultimo e del relativo impianto di servizio, alla prosecuzione – ove ritenuto necessario – degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie, all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti, all'organizzazione funzionale del dispositivo militare, alla determinazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dei costi di conferimento dei rifiuti, tenuto conto, nelle more dell'emanazione del definitivo piano dei rifiuti da parte dell'amministrazione regionale, di quanto disposto dalle linee guida emanate del 20 ottobre 2009. Con particolare riguardo al comma 3, rileva la necessità di definire un procedimento specifico finalizzato alla richiesta del supporto da parte dell'Unità operativa ivi previsto.

L'articolo 5 autorizza la salvaguardia delle aree di interesse strategico nazionale mediante l'impiego di duecentocinquanta unità delle Forze armate. Si prevede la cessazione di efficacia delle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti campana, con salvezza dei rapporti giuridici in corso. A tale riguardo fa presente che i siti a cui fa riferimento tale articolo sono quelli già individuati e non si prevede di individuarne nuovi.

L'articolo 6 definisce le modalità per la determinazione, da parte dell'ENEA, del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, da riconoscere al soggetto proprietario dell'impianto all'atto del trasferimento in proprietà, previsto dal successivo articolo 7.

L'articolo 7 disciplina il trasferimento della proprietà del predetto impianto di termovalorizzazione a soggetti pubblici o privati mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2011. All'atto del trasferimento, ove la proprietà dovesse far capo a soggetti pubblici, sarà corrisposto al soggetto proprietario dell'impianto – anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate – l'importo così determinato diminuito del canone di affitto, delle somme relative agli interventi effettuati e delle somme comunque anticipate all'attuale proprietario. Inoltre, ove all'esito del collaudo definitivo, che dovrà intervenire entro il 28 febbraio 2010, l'impianto non raggiunga i parametri produttivi ai diversi carichi operativi afferenti al carico termico di progetto, l'importo del valore dell'impianto sarà proporzionalmente ridotto sulla base di apposita valutazione, anch'essa effettuata dall'ENEA. Nelle more del trasferimento, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare un apposito contratto di affitto di durata quindicennale, ad un canone pari a 2.500.000 euro mensili. Il Dipartimento mantiene quindi la disponibilità piena dell'impianto, unitamente ai ricavi spettanti per la cessione dell'energia elettrica prodotta. Infine, tenuto conto della valenza strategica dell'impianto in questione nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti della regione Campania, e del relativo vincolo di destina-

zione, tale struttura è dichiarata, fino al trasferimento di proprietà, insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, è impignorabile e non può essere assoggettata a trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli. Fa quindi presente che il comma 7 di tale articolo ha lo scopo precipuo di tutelare l'acquirente dell'impianto di termovalorizzazione da eventuali vizi occulti che potrebbero non essere a conoscenza dello stesso costruttore.

L'articolo 8 disciplina le procedure di collaudo per lo svolgimento delle quali dovrà tenersi conto, ferma restando la tipologia dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, esclusivamente del criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell'impianto. Ove il collaudo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 7, il soggetto aggiudicatario del servizio di gestione assume comunque la gestione piena e definitiva, per tutta la durata contrattuale, dell'impianto.

Al fine di mantenere specifiche e adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, fino al termine delle attività di manutenzione e comunque non oltre il 30 settembre 2010, l'articolo 9 assicura la prosecuzione di attività di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio. Il medesimo articolo prevede il subentro di ASIA Spa, società *in house* del comune di Napoli, nella gestione degli impianti di selezione e trattamento ubicati in Giugliano e Tufino, al fine di assicurare la funzionalità dell'impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli.

L'articolo 10 dispone il collaudo degli impianti di discarica per il subentro nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla struttura del Sottosegretario da parte delle province o delle società provinciali. In fase di prima attuazione, si provvede all'adozione a regime delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, redatte in termini funzionali all'esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti successive alla cessazione dello stato emergenziale. Va incidentalmente fatto presente che i termini previsti ai commi 1 e 2 sono suscettibili di essere emendati nel corso dell'esame in Commissione allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione Campania in termini compatibili con le esigenze ambientali e sanitarie; per l'infrastrutturazione occorrente al funzionamento dei cicli provinciali di gestione dei rifiuti, i siti e gli impianti di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2008, nonché di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3697 del 2008, possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2010, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento fino alla percentuale dell'8 per cento; conseguentemente,

cessano gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3695 del 2008, che prevede un aumento delle capacità ricettive fino al 10 per cento. Rispetto, invece, al termovalorizzatore nella provincia di Salerno, si prevede che la provincia ponga in essere tutte le procedure occorrenti al fine di dotare il territorio della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti. Pertanto, sono revocati tutti gli atti già compiuti sulla base della normativa vigente laddove non confermati dal Presidente della provincia.

Nel rispetto della normativa regionale in materia di rifiuti, l'articolo 11 prevede misure di accelerazione per la costituzione e l'avvio delle società provinciali, quali l'attribuzione in capo ai Presidenti della provincia dei compiti funzionali alla programmazione ed alla gestione dei rifiuti, anche in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (recanti, rispettivamente, Attribuzioni dei consigli, Competenze delle giunte e Competenze del sindaco e del presidente della provincia) nonché la facoltà per le società provinciali di affidare il servizio di gestione dei rifiuti a soggetti privati, ovvero di avvalersi dei soggetti pubblici e privati che attualmente attendono in tutto o in parte ai predetti compiti, mediante proroga per una sola volta dei contratti in essere per un periodo non superiore ad un anno e con l'abbattimento del 3 per cento del corrispettivo previsto. I costi trovano integrale copertura nell'imposizione a carico dell'utenza, che non può contestare la doverosità del pagamento, ma soltanto l'applicazione concreta dei criteri relativi al *quantum*. Al fine di consentire l'applicazione della tariffa e di procedere ad azioni di recupero degli importi evasi, i comuni trasmettono alle società provinciali gli archivi della TARSU e della TIA, i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti, nonché le informazioni derivanti dall'Anagrafe della popolazione. In caso di inosservanza, il prefetto provvede anche attraverso la nomina di apposito Commissario *ad acta* e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, in materia di rimozione e sospensione di amministratori locali. Alle province sono inoltre trasferite la titolarità e la gestione degli ulteriori impianti, siti e aree individuati appositamente dalla Unità operativa di cui all'articolo 2, nonché la gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso fino all'esito dello stesso. Alle province è altresì trasferito il personale degli impianti di selezione e trattamento di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduci e Pianodardine, che viene assunto con contratto a tempo determinato. E' quindi assegnata in via straordinaria, a favore delle province, all'atto della costituzione delle società provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni contribuente residente. Il Presidente della provincia è altresì autorizzato a revocare gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della società provinciale in modo da assicurare l'occorrente dotazione finanziaria. La tutela giurisdizionale particolarmente forte, prevista in questo come in altri articoli del decreto-legge in esame, mira a risolvere pendenze intricate che derivano dalle passate gestioni commissariali imputabili anche ad un carente sistema documentale.

Per consentire la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, l'articolo 12 autorizza la conclusione di transazioni che prevedono l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. I Presidenti delle province nominano un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse facenti capo ai Consorzi e per la successiva definizione di apposito piano di liquidazione. Infine, si prevede che le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF e per la devoluzione del gettito d'imposta per la responsabilità civile auto. L'articolo 13 prevede che il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, nonché i consorzi relativi alle altre province, provvedano alla definizione della propria dotazione organica, laddove non esistente, che viene successivamente approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. I consorzi provvedono, quindi, all'assunzione a tempo indeterminato di personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto e titolare di contratto al 31 dicembre 2008, fino alla copertura dei posti della dotazione organica e nell'ambito dei profili professionali acquisiti al 31 dicembre 2008, e dando priorità a coloro che già erano in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali di competenza. Per il personale non collocato nell'ambito della suddetta dotazione organica si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, ferma restando l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009. Per le medesime finalità i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle rispettive risorse disponibili allo scopo finalizzate, procedono all'assunzione a tempo indeterminato del personale occorrente a copertura dei posti della propria dotazione organica.

Quanto alle norme riguardanti il Dipartimento di protezione civile, l'articolo 14 contiene disposizioni volte a valorizzare l'esperienza acquisita dal personale – con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con rapporto di lavoro a tempo determinato – impiegato dal Dipartimento. A tal fine, è autorizzata la spesa per complessivi 8,02 milioni di euro.

L'articolo 15 prevede, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e fino al 31 dicembre 2010, un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo e internazionale rispetto a eventi di interesse di protezione civile. La norma stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano definiti i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo nonché la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza. Al fine di assicurare risparmi di spesa, sono dichiarati nulli i compromessi e le clausole compromissorie inserite

nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza e di grande evento. Le disposizioni del comma 2 mirano in particolare ad ottenere un livello di servizio minimo anche in quelle realtà regionali che alla prova dei fatti si sono talvolta rivelate incapaci di apprestare quanto necessario per le attività di protezione civile.

L'articolo 16 autorizza la costituzione di una società *in house* a totale partecipazione pubblica, denominata: «Protezione civile servizi s.p.a.», per l'esercizio delle attività strumentali del Dipartimento medesimo, ed in particolare la gestione della flotta aerea e delle risorse tecnologiche, e, ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché l'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile, ivi compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Viene quindi demandata ad uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il consenso degli interessati, l'utilizzazione del personale che nell'ambito del Dipartimento della protezione civile sia già preposto allo svolgimento di funzioni strumentali.

Quanto, infine, agli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, l'articolo 17 introduce la possibilità di nominare commissari straordinari che attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga.

L'articolo 18 contiene le norme di copertura finanziaria.

Conclude sottolineando la puntualità con cui il Governo ha mantenuto fede all'impegno di chiudere lo stato di emergenza nella regione Campania entro il 31 dicembre dello scorso anno ed ha avviato tempestivamente la fase post-emergenziale nel territorio della regione Abruzzo.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno alle ore 18 di lunedì 18 gennaio 2010.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente D'ALÌ avverte che l'ordine del giorno delle sedute già calendarizzate per la settimana in corso è integrato con l'esame in sede consultiva dell'Atto di Governo n. 144.

*La seduta termina alle ore 17.*



**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I  
DISEGNI DI LEGGE N. 276, 330, 397, 398, 480, 510,  
1029, 1104, 1122, 1224, 1476**

**Art. 3.**

**3.1**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.500**

DE LILLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.2**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «all'articolo 4 della legge n. 157/92 sono apportate le seguenti modifiche: "i commi 3 e 4 sono soppressi"».*

---

**3.501**

MARCUCCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. All'articolo 4 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni che ne determinano il periodo di attività. Gli esami per il rilascio dell'idoneità

alla cattura di uccelli a fini di richiamo sono organizzati dall'ISPRA almeno con cadenza annuale."

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Le province, titolari degli impianti di cattura, anche di differenti regioni, possono stipulare tra loro accordi per la cessione di uccelli di cattura ai fini di richiamo."

c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'elenco delle specie utilizzabili come richiamo può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri"».

---

### 3.3

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. All'Articolo 4 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo sino al 1° novembre 2009 e solo per le seguenti specie: cornacchia grigia, cornacchia nera"».

---

### 3.4

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. All'Articolo 4 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami. L'autorizzazione è subordinata allo studio dell'entità delle popolazioni della singola specie, con la precisazione delle valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede di istrutto-

ria, nonché le cautele adottate per non procurare disturbo alle altre specie di fauna"».

---

### 3.5

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. All'Articolo 4 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La caccia da appostamento con richiami vivi dalla stagione venatoria 2009/2010 può essere svolta solo nelle regioni il cui indice di densità venatoria documentato sia inferiore del 40 per cento rispetto a quello registrato nella stagione 2002/2003"».

---

### 3.6

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. All'Articolo 4 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. È fatto divieto assoluto di detenzione e utilizzo di uccelli in funzione di richiami vivi. I possessori di richiami vivi all'entrata in vigore della presente legge sono tenuti a dichiarare, entro i successivi due mesi, presso l'Assessorato all'ambiente della propria regione di residenza, numero, specie ed età degli animali in proprio possesso e luogo di detenzione degli animali. Tali animali dovranno essere custoditi, nel massimo rispetto del benessere animale, fino alla loro morte naturale, evento che dovrà essere comunicato entro le successive 48 ore al medesimo Assessorato regionale"».

---

**3.7**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1 prima della lettera a) è inserita la seguente:*

«0a) al comma 1, le parole: "di mammiferi ed uccelli"» sono sostituite dalle seguenti: "di vertebrati e invertebrati selvatici"».

---

**3.8**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:*

«0a) al comma 1 dopo le parole: "su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono inserite le seguenti: "e dell'Istituto superiore di sanità pubblica"».

---

**3.9**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1 è soppressa la lettera a).*

---

**3.10**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«0a) l'articolo 4, comma 1, della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente: "1. Le regioni, su parere dell'ISPRA, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.";

a) l'articolo 4, comma 2, della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente: "2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'ISPRA; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'atti-

vità di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'ISPRA; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale";

b) l'articolo 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente: "3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'ISPRA, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione del attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività"».

---

### 3.11

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con cadenza biennale tutte le informazioni, le rilevazioni, le elaborazioni sull'inanellamento vengono comunicate agli uffici competenti della Commissione europea».

---

### 3.12

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fornisce alle regioni finanziamenti adeguati per svolgere programmi di conservazione e gestione della biodiversità, utilizzando a tale scopo in misura parziale l'accantonamento di sua competenza».

---

**3.13**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per i compiti di cui al presente articolo ed in particolare per le sue funzioni di ricerca, documentazione, censimento delle specie animali selvatiche, è assegnata ogni anno all'ISPRA la somma di euro 500.000 al fine dell'assunzione di un congruo e qualificato numero di ricercatori».

---

**3.14**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al fine di porre l'ISPRA in condizione di condurre i necessari censimenti della fauna selvatica, il Governo attribuisce all'Istituto congrue dotazioni finanziarie e completa l'organico degli uffici di cui all'ex INFS nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione; a tale scopo attinge, in ugual misura, alla dotazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole e forestali».

---

**3.15**

FOSSON, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:*

a-bis) al comma 1, dopo le parole: «su parere dell'ISPRA», inserire le seguenti «o se istituiti degli osservatori faunistici regionali».

---

**3.16**

RUSSO

*Al comma 1, è soppressa la lettera b).*

---

**3.17**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI,  
RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, è soppressa la lettera b).*

---

**3.18**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**3.19**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI,  
RANUCCI, CHIAROMONTE

*Le lettere b), c) e d) sono così sostituite:*

«*b)* i commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge n. 157 del 1992 sono abrogati».

---

**3.20**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI,  
RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, la lettera b) è così sostituita:*

*b)* al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione alla gestione degli impianti è concessa solo per una stagione venatoria ogni cinque anni, per dare modo alle popolazioni naturali di ricostituirsi».

---

**3.21**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, la lettera b) è così sostituita:*

b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Tale periodo di attività viene stabilito per non più di sette giorni entro l'arco temporale 1-15 dicembre di ogni anno».

---

**3.22**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1 la lettera b) è così sostituita:*

b) al comma 3, primo periodo, sono soppresse le parole: «e per la cessione a fini di richiamo».

---

**3.23**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) il comma 3 è soppresso.

---

**3.24**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

b) al comma 3, le parole da: «il quale svolge» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «L'attività di cattura degli impianti di cui al presente articolo è subordinata alla verifica da parte dei competenti uffici dell'ISPRA e dell'Unione zoologica italiana dell'assenza di trauma per gli animali conseguenti alla cattura stessa».

---



**3.25**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI,  
RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

b) al comma 3, le parole da: «il quale svolge» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «al quale restano i compiti di controllo e certificazione dell'attività svolta dagli impianti, i quali non possono operare oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**3.26**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI,  
RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

b) al comma 3, le parole da: «il quale svolge» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei seguenti criteri: 1) dimostrazione, su basi scientifiche, che la cattura non provoca stress o traumi all'animale; 2) documentazione, con dati scientifici a livello europeo, che le specie interessate dalla cattura non hanno subito variazioni negative nel *trend* delle popolazioni negli ultimi cinque anni; 3) attestazione certificata che gli addetti alla cattura sono in possesso della laurea in etologia».

---

**3.27**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI,  
RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

a) al comma 3, le parole da: «il quale svolge» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi, che possono essere attivi non più di sette giorni all'anno».

---

**3.28**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività. Le province, titolari degli impianti, annualmente inviano all'Istituto nazionale per la fauna selvatica la relazione sull'attività svolta"».

---

**3.281** (già 4.501)

BENEDETTI VALENTINI, CASTRO, DE ECCHER, DI STEFANO

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ovvero, se istituiti ai sensi dell'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, degli Istituti regionali per la fauna selvatica, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività.»;*

---

**3.29**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che possono essere attivi non più di dieci giorni all'anno.».*

---

**3.30**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, la lettera b) è così sostituita:*

«b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'autorizzazione è subordinata allo studio dell'entità delle popolazioni della singola specie, con la precisazione delle valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede di istruttoria, nonché le cautele adottate per non procurare disturbo alle altre specie di fauna"».

---

**3.31**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 3 dopo le parole: "è concessa dalle regioni" sono inserite le seguenti: "previa verifica dei requisiti di idoneità"».

---

**3.32**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1 è soppressa la lettera c).*

---

**3.33**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«c-bis) comma 3, le parole: "per l'inanellamento e" sono sopresse».

---

**3.34**

RUSSO

*Al comma 1 è soppressa la lettera d).*

---

**3.35**DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI,  
RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1 è sopprimere la lettera d).*

---

**3.36**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

*Sopprimere la lettera d).*

---

**3.43**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

*Sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) il comma 4 è sostituito dal seguente:*

*«4. La cattura per la cessione a fini di richiami è abolita».*

*Conseguentemente, l'articolo 5 è soppresso.*

---

**3.40**DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI,  
RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) il comma 4 è sostituito dal seguente:*

*«4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è vietata su tutto il territorio nazionale».*

---

**3.502**

DE LILLO

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e l'uso di richiami vivi sono vietati. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni predispongono i piani per la consegna dei richiami vivi detenuti, accompagnati dai relativi certificati. Conseguentemente, i commi 1, 2, 7, 8 e 9 dell'articolo 5 sono soppressi";».

---

**3.38**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

«d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cattura per la cessione a fini di richiamo avviene sulla base dei seguenti criteri: 1) dimostrazione, su basi scientifiche, che la cattura non provoca *stress* o traumi all'animale; 2) documentazione, con dati scientifici a livello europeo, che le specie interessate dalla cattura non hanno subito variazioni negative nel *trend* delle popolazioni negli ultimi cinque anni"».

---

**3.37**

RUSSO

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La cattura per la cessione ai fini di richiamato è consentito per esemplari appartenenti alle seguenti specie: Tordo sassello; Tordo bottaccio; Merlo e Colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati e immediatamente liberati»".

---

**3.39**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati"».

---

**3.41**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati».

---

**3.42**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati».

---

**3.44**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. La cattura per la cessione ai fini di richiamo è consentita per esemplari appartenenti alle seguenti specie: Tordo sassello; Tordo bottaccio; Merlo e Colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati e immediatamente liberati».

---

**3.45**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «nonché per eventuali altre specie inserite tra le cacciabili con il regime di deroga di cui alla direttiva 79/409 dell'Unione europea. In tale caso la cattura può essere effettuata unicamente nei territori in cui è stato disposto il prelievo in deroga» con le seguenti: «. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita per esemplari appartenenti alle specie cacciabili nel rispetto del benessere degli animali coinvolti».*

---

**3.46**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, è soppressa la lettera e).*

---

**3.47**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «alla provincia», sono inserite le seguenti: «o alla più vicina stazione del Corpo forestale dello Stato entro ventiquattro ore» e le parole: «il quale» sono sostituite dalle seguenti: «i quali».*

---

**3.48**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*e-bis) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del benessere degli animali coinvolti».*

---

**3.49**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e-bis) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno autorizzato impianti per la cattura di uccelli a fini di richiamo, entro un mese dalla fine della stagione venatoria trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un dettagliata relazione in cui sono riportati:

- a) numero di impianti autorizzati per la cattura di uccelli a fini di richiamo;*
  - b) specie e relativo numero di esemplari autorizzati;*
  - c) specie e relativo numero di esemplari effettivamente catturati;*
  - d) specie e relativo numero di esemplari ceduti a cacciatori richiedenti;*
  - e) numero di cacciatori richiedenti».*
- 

**3.50**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

*«e-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Cattura Fauna elvetica"».*

---



**3.51**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI,  
RANUCCI, CHIAROMONTE, PORETTI, PERDUCA, BONINO

*Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:*

«e-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per le attività di cattura previste dal presente articolo è consentito esclusivamente l'uso di mezzi ritenuti idonei dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale».

---

**Art. 4.****4.1**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

*Sopprimere l'articolo.*

**4.2**

PETERLINI

*Sopprimere l'articolo.*

**4.3**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI,  
RANUCCI, CHIAROMONTE

*Sopprimere l'articolo.*

**4.4**

RUSSO

*Sopprimere l'articolo 4.*

**4.5**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*L'articolo 4 è così sostituito:*

«Art. 4. – 1. All'articolo 5 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "la vendita e la detenzione" e le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

b) il comma 2 è così sostituito: "2. I possessori di uccelli appartenenti alla fauna selvatica ed utilizzati come richiamo fino all'entrata in vigore della presente legge devono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, consegnare detti animali al più vicino centro di recupero per la fauna selvatica munito di regolare autorizzazione, che provvede a rilasciare apposita ricevuta di tale consegna".

c) al comma 6 le parole: "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse.

d) i commi 7, 8 e 9 sono soppressi».

---

**4.6**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*1. All'articolo 5 della Legge n. 157 del 1992 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:*

«9-bis) È consentito l'uso come richiami dei derivati domestici del germano reale nella caccia da appostamento agli acquatici e dei piccioni domestici nella caccia da appostamento ai colombacci. Per questi richiami non è fatto obbligo della marcatura prevista al precedente comma 7».

---

**4.7**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*L'articolo 5 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:*

«Art. 5. – (Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi).

– 1. Le regioni, su parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso, eventualmente con richiami d'allevamento inanellati e di legittima provenienza, è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera *b*).

7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire e del relativo anello identificativo.

9. È vietata la vendita o la cessione di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria».

---

#### 4.8

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, CHIAROMONTE, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. – 1. L'articolo 5 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – (Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi).  
– 1. Le regioni, su parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili.

2. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso, eventualmente con richiami d'allevamento inanellati e di legittima provenienza, è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera *b*).

5. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

6. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire e del relativo anello identificativo.

7. È vietata la vendita o la cessione di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria"».

---

#### 4.9

PETERLINI, POLI BORTONE

*L'articolo 4 è così sostituito:*

«L'articolo 5 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi*).

– 1. Le regioni, su parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso, eventualmente con richiami d'allevamento inanellati e di legittima provenienza, è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera *b*).

7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire e del relativo anello identificativo.

9. È vietata la vendita o la cessione di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria"».

---

#### 4.10

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*È sostituito dal seguente:*

«Art. 4. – L'uso di uccelli in funzione di richiami vivi è vietato. Le regioni, anche con stanziamenti finalizzati, predispongono piani per la consegna, la cura e la possibile liberazione di quelli detenuti».

---

**4.11**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

«Art. 4. – 1. L'articolo 5 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – 1. La caccia da appostamento con richiami vivi è abolita a partire dal 15 settembre 2009».

---

**4.12**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

«Art. 4. - L'esercizio venatorio da appostamento fisso, l'utilizzo e la detenzione di richiami vivi sono vietati. Le regioni, entro il 31 dicembre 2009, organizzano appositi centri di raccolta dei richiami. Il cacciatore che non proceda alla riconsegna dei richiami stessi incorre nella sanzione di cui all'articolo 30 della presente legge e alla sospensione della licenza venatoria. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali predispone fondi adeguati per finanziare le operazioni di raccolta dei richiami vivi. I detentori dovranno procedere alla riconsegna entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

---

**4.18**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. L'articolo 5 della legge Il febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – (*Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi*) – 1. Le Regioni, su parere dell'ISPRA, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami».

---

**4.21**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento per la caccia al migratori, nonché l'uso di qualunque richiamo vivo».

---

**4.504**

MARCUCCI

*Al comma 1, capoverso Art. 5, sopprimere i commi 1 e 2, e sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile o altro sistema certo di identificazione, secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia».

---

**4.13**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato è soppresso il comma 1.*

---

**4.14**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, sostituire i commi 1, 2 e 3, con i seguenti:*

«1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera *b*), la detenzione di un numero massimo di cinque unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di venti unità. I cacciatori che non abbiano esercitato

la scelta dell'opzione di caccia di cui sopra non possono utilizzare né detenere richiami vivi.

2. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990».

---

#### 4.15

RUSO

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili di cui all'articolo 3, provenienti da impianti di cattura autorizzati dalle province e posti sotto il controllo dell'ISPRA.

2. Ogni cacciatore può essere autorizzato a detenere fino a un massimo di venti richiami vivi provenienti da cattura di cui al precedente comma 1».

---

#### 4.16

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi, in numero non superiore a cinque, solo uccelli di allevamento appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4. La cattura di avifauna selvatica a fini di richiamo è pertanto vietata».

---

#### 4.17

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Le Regioni favoriscono i metodi di attività venatoria non implicanti l'utilizzo di richiami vivi, viste le implicite restrizioni del benessere

degli animali coinvolti, e per quelli autorizzati ne regola l'uso a tutela del benessere degli animali».

---

#### 4.19

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, il comma 1, è sostituito dal seguente:*

«1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili di cui al precedente articolo 3, provenienti da impianti di cattura autorizzati dalle province e posti sotto il controllo dell'ISPRA».

---

#### 4.20

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, il comma 1, è sostituito dal seguente:*

«1. Le regioni, su parere dei competenti uffici dell'ISPRA e avvalendosi della collaborazione delle più note e attive associazioni ambientaliste e animaliste nazionali, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami. Ogni regione non può comunque autorizzare la cattura e la detenzione di un numero di richiami superiori a duecento».

---

#### 4.22

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 ivi richiamato, al comma 1, dopo le parole: «1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento» inserire le seguenti: «, che è riservata esclusivamente ai cacciatori in possesso della licenza di caccia da almeno 5 anni».*

---



**4.23**

RUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 1, dopo la parola: «riconosciute» inserire le seguenti: «e sotto il controllo dell'Ispra».*

---

**4.24**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

*Sopprimere il secondo periodo del comma 1.*

---

**4.85**

IL RELATORE

*All'articolo 5 richiamato, al comma 1, dopo le parole: «di allevamento» è soppresso il periodo: «È altresì autorizzabile dalla provincia l'uso di esemplari non appartenenti alle specie cacciabili purché ne sia certificata la provenienza da allevamento autorizzato e l'esemplare sia debitamente inanellato».*

---

**4.25**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, al comma 1 le parole da: «È altresì autorizzabile» fino alla fine del periodo sono soppresse.*

---

**4.26**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, al comma 1, le parole da: «È altresì autorizzabile dalla provincia l'uso di esemplari» fino a: «e l'esemplare sia debitamente inanellato.» sono sostituite dalle seguenti parole: «L'attività di cattura per la cessione di richiami vivi non può essere esercitata con mezzi non selettivi come le reti».*

---

**4.27**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, al comma 1, le parole da: «È altresì autorizzabile dalla provincia l'uso di esemplari» fino a: «e l'esemplare sia debitamente inanellato.» sono sostituite dalle seguenti parole: «La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: cornacchia grigia. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere immediatamente liberati».*

---

**4.28**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, al comma 1, le parole da: «È altresì autorizzabile dalla provincia l'uso di esemplari» fino a: «e l'esemplare sia debitamente inanellato.» sono sostituite dalle seguenti parole: «Non è autorizzata la cattura e detenzione di specie di avifauna appartenenti a specie parzialmente o totalmente migratrici».*

---

**4.29**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, al comma 1, le parole da: «È altresì autorizzabile dalla provincia l'uso di esemplari» fino a: «e l'esemplare sia debitamente inanellato.» sono sostituite dalle seguenti parole: «La cattura dell'avifauna a fini di richiami vivi, autorizzata per non più di una specie ogni due anni, è affidata esclusivamente ai docenti di zoologia delle locali università, sotto il controllo dei tenti uffici dell'ISPRA».*

---

**4.30**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, al comma 1, le parole da: «È altresì autorizzabile dalla provincia l'uso di esemplari» fino a: «e l'esemplare sia debitamente inanellato.» sono sostituite dalle seguenti parole: «L'esercizio*

della caccia da appostamento con l'utilizzo di richiami vivi è riservata esclusivamente ai cacciatori in possesso della licenza di caccia da almeno 50 anni».

---

**4.31**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, al comma 1, le parole da: «È altresì autorizzabile dalla provincia l'uso di esemplari» fino a: «e l'esemplare sia debitamente inanellato.» sono sostituite dalle seguenti parole: «Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento non possono essere utilizzati uccelli selvatici in funzione di richiami vivi, con l'eccezione di massimo 20 esemplari appartenenti alla specie cornacchia grigia per regione e provenienti da fauna recuperata la cui reimmissione in ambiente naturale è impossibile».*

---

**4.32**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, al comma 1, le parole da: «È altresì autorizzabile dalla provincia l'uso di esemplari» fino a: «e l'esemplare sia debitamente inanellato.» sono sostituite dalle seguenti parole: «Nell'esercizio della caccia da appostamento può essere utilizzato come richiamo vivo soltanto un esemplare appartenente alla specie: cornacchia grigia».*

---

**4.500**

VETRELLA, CARRARA

*Al comma 1, dopo le parole: «è altresì autorizzabile dalla provincia l'uso di esemplari» sono aggiunte le seguenti parole: «di fauna selvatica».*

---

**4.34**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

*Sopprimere il comma 2.*

---

**4.35**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI,  
RANUCCI, CHIAROMONTE

*Sopprimere il comma 2.*

---

**4.36**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI,  
RANUCCI, CHIAROMONTE

*Il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. Ogni cacciatore può detenere un numero massimo di tre richiami vivi provenienti da cattura di cui al presente articolo 4 o nati e allevati in cattività. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata da anello metallico inamovibile o da fascetta plastica inamovibile apposta subito dopo la cattura. Le regioni emanano norme che disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo e le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento ogni cacciatore può utilizzare un numero di richiami vivi non superiore a uno».

---

**4.37**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI,  
RANUCCI, CHIAROMONTE

*Il comma 2 dell'articolo 5 richiamato è sostituito dal seguente:*

«2. Ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso è autorizzato alla detenzione di richiami vivi di cattura ed allevamento per un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità».

---

**4.38**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Ogni cacciatore può detenere un numero limitato di richiami vivi provenienti da cattura di cui al precedente articolo 4 o nati e allevati in cattività di cui deve dare riscontro previa verifica di apposito registro di cui ogni cacciatore deve essere munito. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura o dagli allevatori regolarmente abilitati, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore. Le regioni emanano norme che disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo e le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria nel rispetto del benessere degli animali coinvolti. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento ogni cacciatore può utilizzare un numero di richiami vivi limitato e non superiore a dieci».

**4.39**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento non possono essere utilizzati uccelli selvatici in funzione di richiami vivi, con l'eccezione di 20 esemplari provenienti da fauna recuperata la cui reimmissione in ambiente è impossibile; le specie sono quelle richiamate all'articolo 4, comma 4».

**4.507**

BENEDETTI VALENTINI, CASTRO, DE ECCHER, DI STEFANO

*Il comma 2 è così sostituito:* «ogni cacciatore può detenere un numero illimitato di richiami vivi provenienti da cattura di cui al precedente articolo 4 o nati e allevati in cattività. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura o dagli allevatori regolarmente abilitati, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore. Le regioni emanano norme che disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo e le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria. Nell'esercizio dell'attività venatoria

da appostamento ogni cacciatore può utilizzare contemporaneamente un numero di richiami vivi di cattura non superiore a quaranta unità. Non sono posti limiti numerici all'utilizzo di richiami nati e allevati in cattività».

---

#### 4.40

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato le parole da: «2. Ogni cacciatore può detenere» fino alle parole: «richiami vivi non superiore a quaranta» sono sostituite dalle seguenti: «2. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento non possono essere utilizzati uccelli selvatici in funzione di richiami vivi, con l'eccezione di 20 esemplari provenienti da fauna recuperata la cui reimmissione in ambiente è impossibile; le specie sono quelle richiamate all'articolo 4, comma 4».*

---

#### 4.41

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, al comma 2 le parole da: «Ogni cacciatore può» fino a: «o nati e allevati in cattività.» sono sostituite dalle seguenti parole: «Ciascun cacciatore nell'arco di tutta la stagione venatoria, può servirsi solo di cinque richiami provenienti da allevamento. Gli animali sono identificati con anello inamovibile e controllati periodicamente dalle province per accertarne le corrette condizioni di detenzione».*

---

#### 4.42

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ogni cacciatore può essere autorizzato a detenere fino a un massimo di venti richiami vivi provenienti da cattura di cui al precedente comma 1.».*

---

**4.43**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, al comma 2le parole da «Ogni cacciatore può» fino a: «o nati e allevati in cattività.» sono sostituite dalle seguenti parole: «Ciascun cacciatore può detenere complessivamente non più di cinque richiami VIVI e non è rinnovabile alloro decesso».*

---

**4.44**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, capoverso Art. 5, nel comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ogni cacciatore può detenere un numero di richiami vivi provenienti da cattura di cui al precedente articolo 4 o nati e allevati in cattività, nel limite di 5 per specie e fino ad un massimo di 20».*

---

**4.45**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5, comma 2 richiamato dopo le parole: «Le regioni emanano norme che disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo e le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.» aggiungere le seguenti: «su parere dell'ISPRA. In ogni caso le modalità di detenzione dei richiami vivi sono disciplinate dalle regioni sulla base del principio della assenza di sofferenza di ogni animale e della compatibilità della detenzione con le sue esigenze etologiche».*

---

**4.46**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Qualora la detenzione di richiami vivi abbia configurato reato di maltrattamento, al cacciatore responsabile è preclusa definitiva-*

mente la possibilità di detenzione di richiami vivi e l'esercizio della caccia per cinque anni».

---

**4.47**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 4 è soppresso il comma 3.*

---

**4.48**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Il comma 3 dell'articolo 5 richiamato è sostituito dal seguente:*

«3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990».

---

**4.502**

VETRELLA, CARRARA

*Al comma 3, aggiungere alla fine: «Gli appostamenti fissi all'interno delle Aziende Faunistico venatorie, di cui all'art. 16, realizzati in base alle norme emanate dalle regioni, non sono soggetti ad autorizzazione».*

---

**4.49**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato dopo le parole: «3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione e per la realizzazione degli appostamenti fissi,» si aggiungono le seguenti: «su parere dell'ISPRA,».*

---



**4.50**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato dopo le parole: «3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione e per la realizzazione degli appostamenti fissi, che è rilasciata dalle province.» aggiungere le seguenti: «La caccia da appostamento con richiami vivi dalla stagione venatoria 2009/2010 può essere svolta solo nelle regioni il cui indice di densità venatoria sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello registrato nella stagione 2005/2006».*

---

**4.51**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, dopo il periodo: «3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione e per la realizzazione degli appostamenti fissi, che è rilasciata dalle province.» inserire il seguente: «La caccia da appostamento con richiami vivi dalla stagione venatoria 2009/2010 può essere svolta solo nelle regioni il cui indice di densità venatoria sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello registrato nella stagione 2005/2006».*

---

**4.52**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, al comma 3 aggiungere dopo le parole: «che è rilasciata dalle province.» le seguenti parole: «Non possono essere rilasciate autorizzazioni ai cacciatori in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, 544-ter, ed articolo 727 c.p., mentre le autorizzazioni già rilasciate si ritengono revocate automaticamente».*

---

**4.53**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: «è vietata la detenzione dei richiami vivi in condizioni incompatibili con la loro natura».*

---

**4.503**

VETRELLA, CARRARA

*Al comma 4, richiamato dopo le parole: «al titolare e alle persone dello stesso autorizzate» sono aggiunte le parole: «, salvo diverse disposizioni motivate delle regioni».*

---

**4.54**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Al comma 3 aggiungere il seguente periodo: «Tali appostamenti dovranno essere chiusi e smantellati in tutto il territorio nazionale entro l'11 febbraio 2010. Gli uccelli detenuti dai singoli cacciatori dovranno essere consegnati ai coordinamenti provinciali del Corpo Forestale dello Stato entro il 31 dicembre 2009, accompagnando li con le certificazioni che ne attestino regolare detenzione».*

---

**4.55**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'Articolo 4 è soppresso il comma 4.*

---

**4.56**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Il comma 4 dell'articolo 5 richiamato è sostituito dal seguente:*

«5. L'accesso con anni proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso. Oltre al titolare, possono accedere

all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo, purché munite di porto d'armi».

---

**4.57**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. L'accesso all'appostamento fisso, con armi proprie e con l'uso di un solo richiamo vivo, è consentito unicamente al titolare e a nessun altro».

---

**4.58**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera *b*). Oltre al titolare possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo, che devono essere indicate in specifica lista comunicata prima dell'inizio della stagione alla Provincia e non possono essere in numero superiore a 3.»

---

**4.59**

RUSSO

*Al comma 1, capoverso Art. 5., nel comma 4, sopprimere le parole: «e alle persone dallo stesso autorizzato».*

---

**4.60**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'Articolo 4 è soppresso il comma 5.*

---

**4.61**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia. I veterinari delle ASL competenti per territorio sono tenuti alla regolare vigilanza sulle condizioni dei richiami vivi detenuti, al fine di accertare eventuali maltrattamenti».

---

**4.62**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. È vietata la detenzione e il possesso di richiami vivi senza aver prima ottenuto la certificazione dall'ASL competente che il luogo e le condizioni di prevista detenzione non violino le esigenze etologiche degli animali secondo i parametri naturali, in particolare per quanto riguarda la libertà di movimento».

---

**4.63**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato le parole: «5. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante certificazione di provenienza,» sono sostituite dalle seguenti: «5. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile numerato,»*

---

**4.64**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 5 dell'articolo 5 richiamato le parole: «certificazione di provenienza» sono sostituite dalle seguenti: «anello inamovibile».*

---

**4.505**

IL RELATORE

*Al comma 5 dopo la parola: «certificazione» è inserita la seguente: «o autocertificazione».*

---

**4.65**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 5 dell'articolo 5 richiamato le parole: «certificazione di provenienza» sono sostituite dalle seguenti: «anello inamovibile».*

---

**4.66**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*A comma 1, dopo le parole: «5. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante certificazione di provenienza, secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.» aggiungere le seguenti: «Tale documentazione deve essere accompagnata da un certificato di abilitazione del cacciatore all'esercizio della caccia con richiami vivi in regime esclusivo che attesti le sue conoscenze in materia di zoologia e di etologia, dopo aver superato con esito positivo un corso biennale promosso dalla regione».*

---

**4.67**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, al comma 5 dopo le parole: «che disciplinano anche la procedura in materia» aggiungere le seguenti: «. È altresì vietato l'utilizzo di richiami vivi in modalità idonee a causare sofferenza agli stessi.».*

---

**4.68**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le modalità di detenzione dei richiami vivi sono disciplinate dalle regioni sulla base del principio della assenza di sofferenza di ogni animale e della compatibilità della detenzione con le sue esigenze etologiche».*

---

**4.69**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

*Al comma 5, aggiungere, le seguenti parole: «il Ministro delle politiche agricole, alimentari, e forestali, entro 60 giorni dalla presente legge, emana le opportune direttive alla province affinché siano predisposte le misure atte alla consegna dei richiami vivi da parte dei detentori. Tale consegna dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».*

---

**4.70**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Il comma 6 è soppresso.*

---

**4.71**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, il comma 6 è sostituito dal seguente:*

*«6. Il richiamo deceduto non può essere sostituito».*

---

**4.508**

BENEDETTI VALENTINI, CASTRO, DE ECCHER, DI STEFANO

*Il comma 6 è così sostituito: «Il cacciatore è tenuto a comunicare alla provincia territorialmente competente gli eventuali decessi o fughe dei richiami detenuti, entro l'inizio di ogni stagione venatoria».*

---

**4.72**

RUSSO

*Al comma 1, capoverso, «Art. 5», nel comma 6, sopprimere le parole da: «o di autocertificazione» fino alla fine del medesimo comma 6.*

---

**4.73**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 6, dell'articolo 5 richiamato, le parole da: «o di autocertificazione» fino alla fine del periodo sono soppresse.*

---

**4.506**

VETRELLA

*Al comma 6, dopo le parole: «del richiamo» sono aggiunte le parole: «di cattura».*

---

**4.74**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, al comma 6, dopo le parole: «circa la morte o la fuga del richiamo stesso» sono inserite le seguenti parole: «, che deve essere annotata sull'apposito registro dei richiami vivi, con specificazione delle cause di morte. Al cacciatore che vanti un alto tasso di mortalità dei richiami vivi, previo controllo dell'apposito registro da parte degli organi competenti, può essere revocata l'autorizzazione degli appostamenti fissi, senza pregiudizio per l'azione penale».*

---

**4.75**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI,  
RANUCCI, CHIAROMONTE

*Il comma 7 è soppresso.*

---

**4.76**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI,  
RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, al comma 7, inserire dopo la parola: «cattura» le seguenti parole: «A coloro che violano il presente divieto è inibita per un periodo da un anno a tre anni l'attività venatoria. È interdetta definitivamente l'attività venatoria da appostamento fisso».*

---

**4.77**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI,  
RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, dopo le parole: «7. È vietata la vendita, nonché il trasporto finalizzato alla vendita, degli uccelli da richiamo di cattura.» inserire le seguenti: «Gli uccelli da richiamo non potranno essere impiegati nell'esercizio venatorio per più di due volte nell'arco di due mesi e dovranno essere detenuti in voliere di lunghezza pari ad almeno 10 volte l'apertura alare degli animali stessi. L'inottemperanza a tali norme costituisce violazione della legge 20 luglio 2004 n. 189».*

---

**4.78**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI,  
RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'Articolo 4 è soppresso il comma 8.*

---



**4.79**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI,  
RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato sopprimere il comma 8.*

---

**4.80**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

*Sopprimere il comma 8.*

---

**4.81**

RUSSO

*Al comma 1, capoverso art. 5, sopprimere il comma 8.*

---

**4.82**

MONTI, LEONI

*All'articolo 5 richiamato, sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Gli impianti disciplinati dal presente articolo e le altane utilizzate per la caccia al colombaccio e agli ungulati, salvo diverse disposizioni regionali, e comunque fatte salve le strutture autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono sottoposte a titolo edilizio ed autorizzazione paesaggistica purché utilizzate ad uso esclusivo dell'attività venatoria e dell'osservazione faunistica».

---

**4.509**

BENEDETTI VALENTINI, CASTRO, DE ECCHER, DI STEFANO

*Il comma 8 è così sostituito:* «gli impianti disciplinati dal presente articolo, salvo diverse disposizioni regionali, e comunque fatte salve le strutture autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono sottoposte a titolo edilizio ed autorizzazione paesaggistica purché utilizzate ad uso esclusivo dell'attività venatoria e dell'osservazione faunistica».

---

**4.83**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, al comma 8 dopo le parole: «ligneo e naturale» aggiungere le seguenti parole: «. Tali impianti sono sottoposti a controlli periodici da parte delle autorità competenti, ivi comprese le guardie zoofile autorizzate».*

---

**4.84**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*All'articolo 5 richiamato, inserire in fine il seguente comma:*

*«8-bis. Gli animali sono controllati periodicamente dalla Provincia territorialmente competente per accertarne le condizioni di detenzione».*

---

**Art. 5.****5.1**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.500**

DE LILLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.2**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

*Sopprimere la lettera a).*

---

**5.3**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI,  
RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, la lettera a), è soppressa.*

---

**5.600**

BENEDETTI VALENTINI, CASTRO, DE ECCHER, DI STEFANO

*Il comma 2-bis è soppresso.*

---

**5.4**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

*Sostituire la lettera a) con la seguente:*

«2-bis. È autorizzata solo la richiesta di impagliare o imbalsamare spoglie di animali finalizzata ai musei ed istituti di zoologia o comunque ad istituti scientifici».

---

**5.5**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI,  
RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il cacciatore che prepara trofei di capi dallo stesso abbattuti al fine della detenzione o altro uso personale non è soggetto ad autorizzazione ma deve possedere specifico registro dove annotare puntualmente ogni capo preparato e fornire, per ciascun esemplare o parte di esso preparato e custodito, immediata segnalazione scritta all'Ufficio Cites del Corpo Forestale dello Stato di competenza. Per ciascun capo preparato il cacciatore deve, inoltre, essere sempre in possesso di idoneo documento che attesti l'avvenuto smaltimento a norma di legge delle rimanenti parti biologiche e dei composti utilizzati per il trattamento".».

---

**5.6**

RUSSO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «altro suo personale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «devono presentare domanda agli uffici regionali preposti e comunque soddisfare i requisiti e le procedure previste dalla normativa regionale».*

---

**5.7**

RUSSO

*Al comma 1, lettera a), nel comma 2-bis ivi richiamato aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ma ne deve dare comunicazione alla provincia di residenza, che provvede a fornire targhetta identificativa da applicare al trofeo».*

---

**5.8**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**5.9**

RUSSO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b)*

---

**5.10**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

*Sopprimere la lettera b).*

---

**5.11**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

*Sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) sono escluse da ogni forma di tassidermia tutte le specie di avifauna e gli ungulati».

---

**5.12**

RUSSO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 4, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "che tenga conto della necessità di favorire preliminarmente gli istituti museali e scientifici nello svolgimento di tale pratica"».

---

**5.0.1**

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE

*Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. Dopo l'articolo 6 della legge n. 157 del 1992, è aggiunto il seguente:

"Art. 6-bis. – (Attuazione del dispositivo previsto dall'articolo 5, lettera e), della direttiva 79/409/CEE). – 1. Ogni provincia istituisce un registro della fauna viva protetta detenuta dai privati, nel quale vengono riportati i dati di tutti i detentori e della corrispondente fauna detenuta.

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, lettera e), della Direttiva 79/409/CEE, è vietata la detenzione di uccelli o mammiferi considerati protetti e non cacciabili ai sensi della presente legge.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, chiunque detenga soggetti appartenenti alle specie di uccelli o mammiferi protetti deve comunicare, alla provincia competente per territorio, il numero di soggetti detenuti suddivisi per specie e, ove possibile, anche per sesso ed età.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, chiunque detenga i soggetti di specie di cui al comma 3 deve cederli gratuitamente alla provincia territorialmente competente.

5. Chi non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è sottoposto alle sanzioni previste dalla presente legge.

6. Le province provvedono alla raccolta della fauna di cui al comma 3 tramite i centri di recupero della fauna autorizzati o le associazioni di protezione ambientale o di tutela degli animali riconosciute, al fine di liberarla in ambienti idonei o, altrimenti, affidarla a centri specializzati autorizzati"».

---

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 12 gennaio 2010

**78<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

**BOLDI**

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVII n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'UE nell'anno 2008**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Seguito e conclusione dell'esame del documento LXXXVII, n. 2. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1781 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 16 dicembre 2009.

La PRESIDENTE informa che, con riferimento alle ultime proposte emendative riguardanti la legge comunitaria 2009, per le quali era stato fissato il termine di formulazione dei subemendamenti al 18 dicembre scorso, è pervenuto il subemendamento 1.13/1.

Inoltre, sono state presentate le riformulazioni degli emendamenti 1.11, 22.0.11, 22.0.19 e 22.0.22.

Avverte, quindi, che il relatore e il Governo hanno presentato, rispettivamente, i nuovi emendamenti 16.0.1 e 22.0.24, 19.0.2 e 22.0.23, relativamente ai quali viene aperto il termine per la presentazione di subemendamenti entro le ore 20 di oggi.

Informa, infine, che l'esame degli emendamenti all'Atto Senato 1781 sarà svolto nelle sedute previste per domani, mercoledì 13 gennaio, una volta che la Commissione Bilancio avrà trasmesso il proprio parere.

La senatrice MARINARO (PD) non può esimersi dallo stigmatizzare il metodo di lavoro del Governo, il quale, per l'ennesima volta, sottopone

alla Commissione delle proposte emendative esattamente allo scadere dei tempi utili per l'esame del disegno di legge comunitaria.

Si tratta di un comportamento inaccettabile, in quanto testimonia un approccio frammentato al problema dell'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello comunitario, che va censurato proprio perché basato su sollecitazioni di natura episodica, che prescindono da una indispensabile visione d'insieme della partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il senatore SANTINI (*PdL*), relatore, con specifico riferimento all'esame degli emendamenti all'Atto Senato 1781, denuncia tutta una serie di pressioni che, più o meno surrettiziamente, stanno pervenendo alla Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato e che mirano a menomare la potestà legislativa di questo ramo del Parlamento, soprattutto avuto riguardo alla possibilità di apportare modifiche alla legge n. 11 del 2005 (c.d. legge Buttiglione) mediante lo strumento della stessa legge comunitaria.

Si tratta di tentativi che vanno respinti, in quanto, tra l'altro, denotano una scarsa sensibilità istituzionale.

Su tali considerazioni l'intera Commissione esprime completa condiscordia.

La presidente BOLDI (*LNP*), relatrice sul documento LXXXVII, n. 2, avverte, quindi, che si passa alla votazione dello schema di Relazione generale da lei precedentemente illustrato.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore PEDICA (*IdV*) esprime la posizione di astensione della propria parte politica, rilevando che il documento in titolo si distingue per il suo valore meramente formale, per il grave ritardo con cui giunge all'esame del Parlamento e, conseguentemente, per i propri contenuti desueti.

In conclusione, la Relazione si attegga più come un riassunto compilativo di ciò che è stato fatto in passato, che come documento politico di valutazione delle decisioni che l'Esecutivo ha assunto nei vari settori comunitari.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo, rilevando criticamente come la Relazione in oggetto difetti di una connotazione «politico-programmatica» sui principali campi d'azione dell'Unione.

Tra i diversi punti di debolezza del documento, egli tiene a ricordare la mancanza di orientamenti sul ruolo e l'attività del CIACE.



Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione, quindi, lo schema di relazione all'Assemblea da lei predisposto, che risulta approvato.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 2

Onorevoli Senatori. – Nell'illustrare la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2008, occorre preliminarmente ricordare – come già ribadito in numerose sedi ed occasioni – l'opportunità di svincolare l'esame della Relazione annuale dall'esame del disegno di legge comunitaria. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 144-bis del Regolamento del Senato, questa Assemblea si trova oggi ad esaminare la Relazione relativa al 2008 con un anno intero di ritardo, vanificando gran parte della sua utilità. Tale problematica, unitamente alla considerazione della diversa natura dei due atti (la relazione, più di carattere politico-programmatico e più attinente alla «fase ascendente»; la legge comunitaria, relativa esclusivamente alla «fase discendente») hanno suggerito già da diversi anni l'opportunità di svincolare l'esame della relazione annuale da quello del disegno di legge comunitaria ed eventualmente di abbinarlo all'esame dei documenti programmatici della Commissione europea e del Consiglio.

A tale riguardo si ricorda che nel febbraio scorso è stato trasmesso alla Presidenza del Senato un documento contenente alcune proposte di modifica regolamentare, a firma di tutti i membri della 14<sup>a</sup> Commissione permanente e frutto del lavoro di un gruppo informale appositamente istituito in seno alla stessa Commissione e composto dai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari. In tale documento si propone tra l'altro una modifica all'articolo 144-bis del Regolamento, nel senso di prevedere un esame disgiunto del disegno di legge comunitaria rispetto alla relazione annuale sulla partecipazione all'UE, con la facoltà di esaminare quest'ultima congiuntamente ai programmi annuali dell'Unione europea.

Tale proposta è stata peraltro ribadita anche in una recente lettera della Presidente della 14<sup>a</sup> Commissione, condivisa all'unanimità da tutti i Gruppi parlamentari, indirizzata al Presidente del Senato. Alla lettera ha fatto seguito, la risposta del Presidente, il quale ha informato dell'istituzione, nell'ambito della Giunta per il Regolamento e su impulso della Conferenza dei Capigruppo, di un apposito comitato ristretto, incaricato di esaminare le proposte di adeguamento del Regolamento del Senato relative alla più efficace applicazione del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre scorso.

Occorre infine ricordare che l'articolo 7 del disegno di legge comunitaria 2009, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede che, oltre alla Relazione annuale relativa all'anno pregresso, il Governo presenti anche una seconda relazione, di carattere programmatico

e che tenga conto dei programmi di lavoro dell'Unione europea, concernente le linee della politica europea dell'Italia per l'anno in corso.

La Relazione annuale per il 2008 è stata presentata in Consiglio dei Ministri il 20 aprile 2009 e in Parlamento il 21 maggio 2009.

Come disciplinato dall'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo è tenuto a presentare al Parlamento una relazione che illustri gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione deve inoltre riferire sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario nonché sull'attuazione delle politiche di coesione economica e sociale e sull'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione. I resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso vengono chiaramente distinti.

La presente Relazione è strutturata in tre parti.

La prima tratta delle questioni istituzionali e strategiche dell'Unione e degli orientamenti prioritari delle politiche economiche e finanziarie di fronte alla crisi in atto.

La seconda parte dà conto della partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario nella fase ascendente e in quella discendente ed è distinta in tre sezioni: nella prima sono analizzati i profili generali di tale partecipazione; nella seconda sono ripercorsi quelli legati alle singole politiche comuni; nella terza sono evidenziate le modalità di partecipazione dell'Italia alla dimensione esterna dell'Unione, incluse la politica estera comune e quella di sicurezza e difesa.

La terza parte della Relazione riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione.

## I. SVILUPPI DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA E ORIENTAMENTI GENERALI DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

### Sezione I. *Sviluppi del processo di integrazione europea*

Per quanto riguarda il processo di ratifica del nuovo Trattato di modifica dei Trattati istitutivi dell'Unione europea e della Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, in ragione dell'esito negativo del referendum svoltosi in Irlanda il 12 giugno, non è stato possibile rispettare l'obiettivo di completare l'iter delle ratifiche entro l'anno, così da consentire l'entrata in vigore del Trattato il 1° gennaio 2009.

La Relazione sottolinea come l'Italia abbia svolto una decisa azione orientata a favorire l'entrata in vigore del Trattato, appoggiando il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre che si è impegnato, da un lato, ad adottare una decisione – non appena il Trattato di Lisbona entrerà in vigore – che consenta di mantenere un commissario per Paese membro anche dopo il 2014, dall'altro lato, a dare risposta alle preoccupazioni irlan-

desi relative a politica fiscale, diritto alla vita e famiglia, neutralità e questioni sociali ed etiche, attraverso la predisposizione, entro metà 2009, di adeguate garanzie giuridiche che, senza dar luogo alla riapertura dei processi di ratifica già conclusi, siano capaci di assicurare tanto Dublino che gli altri Paesi membri.

Per quanto riguarda la strategia dell'allargamento, l'Italia ha accolto favorevolmente le Conclusioni del Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne (CAGRE) dell'8 dicembre 2008, che hanno confermato le indicazioni del Consiglio europeo del 2006 e quindi la prospettiva europea per la Turchia, la Croazia e i Paesi dei Balcani Occidentali.

## Sezione II. *Orientamenti prioritari delle politiche in campo economico e finanziario e la risposta dell'Unione europea alla crisi*

La Relazione sottolinea come i primi anni di applicazione del Patto di stabilità e crescita, uno dei pilastri su cui si regge l'intero impianto della governance economica europea, così come riformato nel 2005, abbiano dimostrato complessivamente il buon funzionamento delle nuove regole, soprattutto per quanto riguarda la correzione dei disavanzi eccessivi, mentre sul fronte della prevenzione i progressi sono stati molto più lenti.

La crisi di fiducia, manifestatasi a livello mondiale a partire da settembre 2008, ha investito la finanza internazionale provocando una drammatica caduta delle quotazioni sui mercati azionari e gravissime difficoltà di finanziamento per gli intermediari più esposti ai mercati monetari per la raccolta di fondi. La Relazione ricorda che la crisi ha costretto le autorità monetarie e i governi a intervenire in maniera massiccia e coordinata: attraverso le banche centrali, per infondere liquidità ai mercati; attraverso i governi, per evitare l'insolvenza di importanti istituzioni finanziarie, che avrebbe provocato conseguenze di tipo sistemico ritenute insostenibili. Il Governo ribadisce come lo sforzo di coordinamento non abbia precedenti e sia stato realizzato con modalità di raccordo diverse da quelle abituali, sia a livello internazionale che a livello europeo: in particolare, al G20 del 15 novembre, svoltosi su iniziativa dell'Unione europea, si è definito un programma di lavoro ambizioso in vista di un rilancio concertato dell'economia mondiale, di una più efficace regolamentazione dei mercati finanziari e di una migliore *governance*.

In ambito più strettamente europeo, il 12 ottobre gli Stati membri aderenti all'area dell'euro, d'intesa con la Commissione europea e con la BCE, hanno approvato un Piano d'azione concertato, invitando anche gli altri paesi dell'Unione ad adottarne i principi. La crisi finanziaria si è successivamente estesa all'economia reale. Di fronte al rapido deterioramento delle prospettive di crescita e ai rischi di recessione con le conseguenti ricadute sull'occupazione, il Consiglio europeo dell'11-12 dicembre ha approvato, sulla base della proposta della Commissione presentata il 26 novembre (COM(2008) 800), un Piano di ripresa economica (European Economic Recovery Plan), che mobilita risorse pari a circa l'1,5 per cento

circa del PIL dell'Unione europea (approssimativamente 200 miliardi di euro).

L'Italia ha fortemente sostenuto, fra le misure previste dal Piano, la creazione del Fondo europeo 2020, che dovrebbe favorire il coinvolgimento della BEI e degli investitori istituzionali (ad esempio, in Italia, la Cassa Depositi e Prestiti) nella realizzazione di progetti relativi a energia, clima e infrastrutture.

Il Consiglio europeo di dicembre ha poi confermato che il Patto di stabilità resta la pietra angolare del quadro di bilancio dell'Unione europea, sottolineando che l'aumento dei disavanzi pubblici dovrà essere temporaneo, al fine di assicurare nel medio termine la sostenibilità delle finanze pubbliche.

In questo quadro, il Governo italiano ha adottato nell'ottobre 2008, per fare fronte alla crisi finanziaria, una serie di misure di sostegno alle banche (aumenti di capitale, garanzia sul finanziamento a medio termine fino alla fine del 2009, etc.) e di tutela dei risparmiatori (garanzia di Stato sui depositi per 36 mesi), varando due decreti-legge contenenti misure urgenti per garantire il risparmio, la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito.

Successivamente, ha adottato anche un piano nazionale anticrisi che prevede una serie di misure di sostegno per le famiglie, per le imprese e per gli investimenti.

## II. PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLE NORMATIVE EUROPEE NELL'ORDINAMENTO INTERNO

### Sezione I. *Profili generali*

Riguardo alle attività relative alla c.d. fase ascendente, vale a dire la partecipazione dell'Italia al processo decisionale dell'Unione europea, nel corso del 2008 è proseguita l'attività del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che ha la funzione di assicurare il coordinamento e la definizione della posizione italiana per dossier di carattere «orizzontale». Durante l'anno si sono svolte quattro riunioni ministeriali (17 settembre, 28 ottobre, 1° dicembre e 10 dicembre), tutte dedicate al pacchetto legislativo energia e cambiamenti climatici, e sette riunioni del Comitato tecnico permanente – di cui una nella forma integrata dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome – aventi per oggetto gli adempimenti legati all'attuazione della Strategia di Lisbona. In considerazione del carattere trasversale della tematica dell'immigrazione (materia che tocca la competenza di più dicasteri, quali Interno, Lavoro Salute e politiche sociali, Giustizia, Affari esteri, Economia e Finanze, Sviluppo economico), il Comitato Tecnico Permanente del CIACE, su proposta dell'Ufficio di Segreteria, ha deciso di istituire un gruppo di lavoro Immigrazione che si è riunito tre volte.

Nel 2008 è inoltre proseguita la costante informazione del Parlamento e degli altri attori istituzionali attraverso la trasmissione agli stessi degli

atti comunitari e dell'Unione europea. In particolare, sono state effettuate 84 trasmissioni di documenti, con le quali sono stati inviati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica 6.699 documenti; alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 38.066 documenti; alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee dei Consigli regionali e delle Province autonome 38.066 documenti; alla Conferenza Stato - Città e autonomie locali 8.182 documenti e al CNEL 8.182 documenti. Per rafforzare il canale di comunicazione e collaborazione con il Parlamento, sono state migliorate le modalità di selezione dei documenti da trasmettere attraverso un accordo interistituzionale sottoscritto il 28 gennaio 2008 dal Ministro per le Politiche europee con il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati.

Per quanto riguarda la Strategia di Lisbona, dopo l'approvazione, nell'ottobre 2005, del primo Piano nazionale di riforma (PNR), il sistema CIACE ha assunto il coordinamento dell'attività di monitoraggio del PNR e della redazione dei Rapporti sul suo stato di attuazione. Nell'ottobre 2008, oltre al terzo Rapporto sullo stato di attuazione del PNR, che ha chiuso il primo ciclo di programmazione, è stato presentato il Piano Nazionale di Riforma 2008-2010, elaborato sulla base delle nuove Linee Guida Integrate, che è stato esaminato nella seduta del Comitato tecnico permanente del 24 ottobre 2008 e approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 novembre 2008.

La Relazione ricorda che le linee di azione contenute nel PNR del 2005 sono state attuate e hanno avuto effetti positivi, come testimoniato anche dalle valutazioni e dalle raccomandazioni della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea. Permane tuttavia un problema economico di fondo nel nostro Paese, e cioè la bassa crescita della produttività, aggravata dalle forti differenze regionali.

In particolare, le raccomandazioni per l'Italia proposte dalla Commissione e approvate dal Consiglio dell'Unione europea all'inizio del 2008 riguardano i settori di intervento del PNR che necessitano di essere realizzati con la massima urgenza: sostenibilità delle finanze pubbliche, dove occorre intensificare gli sforzi e completare la riforma delle pensioni; maggiore concorrenza nei mercati dei prodotti e dei servizi e piena attuazione delle riforme annunciate; intensificazione della lotta contro le disparità regionali in termini di occupazione; miglioramento dell'istruzione e della formazione continua.

Inoltre, la Commissione e il Consiglio hanno sottolineato l'importanza del raggiungimento dei seguenti obiettivi: aumentare gli investimenti nella R&S per renderla più efficace e migliorare l'efficienza della spesa pubblica; moltiplicare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi in termini di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>; migliorare qualitativamente la regolamentazione attraverso il rafforzamento e la piena attuazione del sistema di valutazione d'impatto, specialmente per le PMI; potenziare le strutture per l'infanzia onde conciliare vita professionale e vita familiare e incentivare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; definire una strategia coerente per l'invecchiamento attivo al fine di aumentare l'occupazio-

zione a livello dei lavoratori più anziani e migliorare l'adeguatezza delle pensioni.

Nel Consiglio europeo di primavera i capi di Stato e di governo hanno confermato per il 2008-2010 le linee guida integrate 2005-2008 e individuato nuove azioni nell'ambito dei seguenti settori prioritari definiti dal Consiglio: energia e cambiamenti climatici, ricerca e innovazione, semplificazione e flexicurity.

Per quanto riguarda la cd. fase discendente, nel corso dell'anno 2008 l'attività di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria è consistita nel completamento dell'esercizio delle deleghe legislative contenute nella Legge comunitaria 2006 (legge 6 febbraio 2007, n. 13) e nel recepimento delle direttive contenute negli allegati alla Legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34). Complessivamente, sono stati emanati 24 decreti legislativi, di cui 16 attuativi di direttive e 8 modificativi di norme aventi ad oggetto precedenti recepimenti. Non sono stati invece adottati decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di disposizioni comunitarie.

La Relazione sottolinea come lo schema di disegno di legge, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2009», approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2009, mantenga, in gran parte, la struttura delle precedenti Leggi comunitarie e allo stesso tempo confermi le importanti novità previste dal disegno di Legge comunitaria 2008, consistenti nell'allineamento del termine per l'esercizio della delega legislativa al termine di recepimento fissato dalle singole direttive e nella delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia. L'innovazione dell'allineamento dei termini di delega e di recepimento costituisce un miglioramento indispensabile del meccanismo di recepimento, visto che con il Trattato di Lisbona il mancato recepimento potrà essere sanzionato dalla Corte di giustizia con sanzioni pecuniarie fin dalla prima sentenza di condanna.

La Commissione europea, Direzione Generale del Mercato Interno, a partire dal 1998, elabora con cadenza semestrale un quadro di valutazione, denominato Scoreboard, dei risultati raggiunti dagli Stati membri dell'Unione europea nella trasposizione delle regole del mercato interno nella legislazione nazionale. Nella sessione dell'8/9 marzo del 2007 il Consiglio europeo ha indicato nella percentuale dell'1 per cento la soglia del deficit di trasposizione da raggiungere al più tardi entro il 2009. L'edizione del 2006 mostrava per il nostro paese un deficit di trasposizione del 3,8 per cento, collocando l'Italia al penultimo posto nell'Europa a 25. Nel 2008 il miglioramento si è ulteriormente consolidato: l'edizione dello Scoreboard presentata a luglio e relativo ai risultati conseguiti nei sei mesi precedenti ha mostrato per l'Italia un valore dell'1,2 per cento, mentre lo Scoreboard pubblicato a febbraio 2009, che riflette i dati relativi alla fine del 2008, colloca l'Italia al 20° posto, con un deficit di trasposizione pari all'1,3 per cento e 21 direttive ancora non recepite.

Per quanto riguarda le procedure di infrazione, in termini numerici, al 1° gennaio 2008 nei confronti dell'Italia ne risultavano ufficialmente aperte 198. In occasione dell'ultima sessione annuale di decisioni del Collegio dei Commissari del 27 novembre 2008, a fronte dell'apertura di 6 nuove procedure d'infrazione, si sono avute 20 archiviazioni di cui 12 concernenti procedure già aperte e 8 casi ancora allo stadio di reclamo. Le procedure pendenti sono così scese a 159, il dato in assoluto più basso dal 2000.

Nella Sezione viene inoltre citato l'obiettivo del rafforzamento dell'interazione con l'amministrazione europea, che è fra le priorità iscritte nell'agenda del Governo. In tale ambito si ricorda come anche nel 2008 siano proseguite le azioni tese ad assicurare una adeguata presenza di funzionari di nazionalità italiana in tutti i settori delle politiche europee, nei ruoli di concezione e di gestione, e a tutti i livelli dell'organico, con particolare attenzione a un corretto equilibrio di nazionalità nelle posizioni di alta e di altissima dirigenza delle diverse Istituzioni europee.

Per quanto riguarda gli aspetti della formazione della pubblica amministrazione italiana sulle tematiche europee, il PORE (Progetto Opportunità delle Regioni in Europa, struttura di missione operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) ha realizzato un Corso di alta formazione in aula per i giovani amministratori di enti locali (sindaci, assessori, consiglieri comunali e provinciali) su Governo locale e Unione europea.

Un particolare accento è infine posto sull'azione comunitaria in tema di comunicazione europea, di cui una tappa importante è stata la dichiarazione politica «Insieme per comunicare l'Europa», sottoscritta il 22 ottobre 2008 da Parlamento europeo, Commissione e Consiglio dell'Unione europea. Il presupposto di fondo è che l'informazione corretta e puntuale dei cittadini europei sia necessaria per il loro coinvolgimento nelle attività dell'Unione e per il sostegno alle decisioni che vengono assunte in ambito UE.

## Sezione II. *Partecipazione al processo normativo nelle singole politiche*

Per quanto riguarda la partecipazione al processo normativo nelle singole politiche, vengono illustrati gli sviluppi relativi a mercato interno e concorrenza, politica agricola e per la pesca, politica per i trasporti e le reti transeuropee, politica per la ricerca e l'innovazione, politica energetica, politica per l'ambiente, politica fiscale, tutela degli interessi finanziari e lotta contro la frode, politiche sociali e spazio europeo di libertà, giustizia e sicurezza.

Per tutte queste politiche il Governo sottolinea di essersi impegnato in un'azione organica programmatica, al fine di integrare la politica energetica con quella dell'ambiente, quella per la ricerca con quella per l'istruzione, la politica per il lavoro con le pari opportunità e la salute.

La Relazione ricorda in particolare i progressi compiuti dall'Europa e dall'Italia nell'ambito del mercato unico e della concorrenza. La Commissione europea, presentando nel novembre del 2007 una nuova strategia per



il mercato unico, ha impresso, infatti, una forte accelerazione al processo di integrazione delle politiche al fine di offrire più vantaggi ai cittadini e alle imprese. Durante il 2008, attraverso un'intensa attività di analisi espressa nelle conclusioni del Consiglio Competitività, l'Esecutivo comunitario ha continuato a fornire impulso alla riforma del mercato.

Alla fine del 2008, la Commissione europea ha inoltre presentato, in vista del Consiglio europeo del 19/20 marzo 2009, un rapporto (Commission working document. The Single Market Review: one year one (doc.17568/08) del 22 dicembre 2008) sugli importanti risultati raggiunti.

A fronte della crisi finanziaria ed economica che nella seconda metà del 2008 ha investito la comunità internazionale, la Relazione sottolinea come la Strategia del mercato unico abbia assunto un valore particolare nell'ambito dello straordinario sforzo di coordinamento delle politiche registrato a livello europeo e in presenza degli interventi a sostegno dell'economia varati dai singoli Stati. Il mercato interno viene, infatti, riconosciuto come elemento fondamentale per la crescita e uno dei più grandi successi del processo di integrazione europea fino a oggi; viene inoltre riconfermato l'impegno a sostenere i criteri fondamentali di un mercato interno pienamente funzionante che elimini le barriere residue nella circolazione delle merci e nella prestazione dei servizi, nonché a svolgere un ruolo decisivo nella riduzione dell'impatto della recessione sull'economia reale, pur nel rispetto dei principi di concorrenza.

La Relazione evidenzia quindi gli sviluppi relativi alla nuova politica energetica europea e ai cambiamenti climatici. La Commissione europea ha adottato il 13 novembre 2008 il secondo riesame strategico della politica energetica che contiene un Piano d'azione per la sicurezza e la solidarietà articolato su cinque punti e una serie di misure legislative volte, da un lato, a incrementare la sicurezza energetica e, dall'altro, ad aumentarne l'efficienza. Alla luce della strategia europea, gli orientamenti del Governo italiano nel settore energetico per il 2009 hanno individuato, quali temi prioritari, la conclusione del terzo pacchetto liberalizzazioni dei mercati energetici, i seguiti del pacchetto clima-energia, la partecipazione al dibattito sulla nuova politica energetica e alla fase ascendente delle misure che saranno presentate a breve, l'attuazione e la revisione del Piano d'azione sull'efficienza energetica.

In particolare, è stato avviato un intenso negoziato in seno al Consiglio e al Parlamento europeo in merito alle quattro proposte legislative presentate dalla Commissione il 23 gennaio 2008 che compongono il cd. pacchetto clima-energia, approvato dal Consiglio europeo dell'11-12 dicembre. Il pacchetto contiene una serie di misure volte a raggiungere l'obiettivo globale (approvato dal Consiglio europeo nel marzo 2007) della riduzione del 20 per cento dei gas a effetto serra entro il 2020 e di una percentuale del 20 per cento di energie rinnovabili nel consumo finale di energia dell'Unione europea entro il 2020, compreso un obiettivo del 10 per cento per i biocarburanti nel settore dei trasporti.

La Relazione sottolinea come l'Italia, grazie all'impegno profuso a livello politico e amministrativo, abbia conseguito gli obiettivi che si

era prefissata per l'approvazione del pacchetto. In particolare, si è ottenuta l'introduzione degli elementi di flessibilità richiesti per il raggiungimento degli obiettivi nazionali (commercio virtuale di energia rinnovabile con Paesi terzi; maggior ricorso ai crediti per l'abbattimento delle emissioni nei Paesi in via di sviluppo (PVS); clausola di revisione a metà percorso per le emissioni rinnovabili e di riesame generale del pacchetto dopo la Conferenza di Copenaghen); nonché la riduzione dei costi per il sistema manifatturiero, onde evitare la temuta delocalizzazione delle imprese (concessione di quote gratuite per i settori a rischio di carbon leakage; possibile compensazione dei costi aggiuntivi; semplificazioni per le piccole imprese). L'Italia ha inoltre inteso tutelare la produzione nazionale, caratterizzata, da un lato, da automobili di fascia di prezzo medio-bassa e, dall'altro, dalle auto sportive di lusso: è stato quindi negoziato in parallelo e approvato contestualmente al pacchetto il Regolamento sulle emissioni di automobili per uso privato, che impone rigorosi limiti alle emissioni di CO<sub>2</sub> da parte degli autoveicoli a partire dal 2012.

Altro tema di particolare interesse è infine l'approvazione, da parte del Consiglio europeo svoltosi il 15 e 16 ottobre 2008, del «Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo», i cui sviluppi riceveranno concretizzazione anche nell'ambito del programma che farà seguito, nel 2010, al programma dell'Aia. Il Governo italiano sottolinea di aver fattivamente contribuito all'elaborazione del documento, sia con un pronto e convinto appoggio politico, sia con l'apporto della propria competenza in materia. Il documento prevede, fra gli impegni principali degli Stati membri: l'organizzazione dell'immigrazione legale e l'integrazione; la lotta all'immigrazione clandestina; il rafforzamento dell'efficacia dei controlli alle frontiere, in particolare quelle meridionali dell'Unione; la costruzione di un'Europa dell'asilo; la realizzazione di un partenariato globale con i paesi di origine e di transito che favorisca le sinergie fra le migrazioni e lo sviluppo.

### Sezione III. *La dimensione esterna del processo di integrazione europea*

La Sezione illustra le linee di Politica estera e di sicurezza comune (PESC) sviluppate dall'Unione europea nel corso del 2008, evidenziando il crescente interesse verso temi quali la cooperazione con i paesi del Mediterraneo, lo sviluppo di capacità africane e la coerenza delle politiche di sviluppo e sicurezza.

L'Italia ricorda in merito di aver condiviso la volontà di assicurare massima coerenza e complementarietà alle politiche e agli strumenti utilizzabili. Progressi sono stati fatti per quanto riguarda le capacità nel campo delle relazioni esterne, segnatamente nella pianificazione strategica, nell'EU-Africa partnership on Peace and Security e nella sicurezza dell'aiuto umanitario, aree che meglio di altre rappresentano un collegamento immediato fra le azioni di sviluppo e quelle legate alla sicurezza e sulle quali il Governo ritiene importante lavorare per massimizzare le capacità di intervento dell'Unione.

### III. LE POLITICHE DI COESIONE ECONOMICA E SOCIALE E I FLUSSI FINANZIARI DALL'UNIONE EUROPEA ALL'ITALIA

#### Sezione I. *Attuazione delle politiche di coesione*

La Relazione analizza l'evoluzione dell'economia italiana, evidenziando un rallentamento nel 2007 e un significativo peggioramento nel corso del 2008, in linea peraltro con l'economia internazionale bruscamente orientata verso un aggravamento sia della congiuntura sia delle prospettive di medio termine. Permane il forte divario a sfavore del Mezzogiorno, testimoniato sia dalla quota di Pil procapite dell'area rispetto alla media UE27, pari nel 2005 a 70 punti percentuali contro i 124 del Centro Nord, sia dai più recenti dati Istat sui conti regionali, che per il 2007 evidenziano nel Mezzogiorno una quota dello stesso indicatore in rapporto al resto del Paese in lieve aumento ma ancora intorno al 58 per cento.

Il triennio 2007-2009 vede la sovrapposizione di due cicli di programmazione dei fondi strutturali: la coda del 2000-2006 e l'avvio del 2007-2013.

Per quanto riguarda la programmazione 2000-2006, la Relazione rileva che, mentre le regioni in area Obiettivo 2 sono molto vicine a centrare l'obiettivo di spesa programmato, sussistono preoccupazioni per il conseguimento degli obiettivi di spesa in alcune regioni Obiettivo 1 e per il programma nazionale PON pesca. A conclusione del ciclo di programmazione, viene quindi delineato un quadro di dettaglio degli interventi finanziati nei diversi Assi e settori e della loro distribuzione territoriale, prendendo a riferimento il numero e il valore complessivo dei progetti attivati dal Quadro Comunitario di Sostegno nei singoli ambiti tematici.

Nel corso del 2008, a seguito della approvazione da parte della Commissione europea dei programmi operativi, è entrato nella fase di attuazione il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, che costituisce la cornice programmatica per la Politica Regionale Unitaria finanziata da risorse nazionali e comunitarie. La Relazione ne illustra i programmi operativi, le priorità di intervento e lo stato di attuazione. L'Italia, sulla base di un impegno puntualmente formalizzato nel QSN, ha destinato il 68 per cento delle risorse comunitarie dell'Obiettivo Convergenza e l'82 per cento di quelle dell'Obiettivo Competitività all'attuazione della Strategia europea per la crescita e l'occupazione (Agenda di Lisbona). I settori prioritari di intervento sono quindi quelli della ricerca e innovazione, dell'energia e dei trasporti, delle competenze e del capitale umano. Lo stato di effettiva operatività dei singoli Programmi risulta, tuttavia, alquanto differenziato e risente anche delle condizioni di contesto complessive venutesi a determinare per effetto della crisi economica e finanziaria, nonché di alcune problematiche comuni a tutti gli Stati membri inerenti la tempistica di definizione degli adempimenti preliminari in materia di gestione e controllo. In considerazione di questa situazione, la Commissione ha proposto una serie di misure di accelerazione dell'attuazione e semplificazione, che in-

cludono, in alcuni casi, la modifica dei regolamenti comunitari, attualmente all'esame degli Stati membri.

#### Sezione II. *Andamento dei flussi finanziari dell'UE verso l'Italia*

La Relazione fornisce infine, sulla base dei dati raccolti e monitorati dalla Ragioneria Generale dello Stato, la situazione degli accrediti UE a favore dell'Italia.

Si tratta, in particolare, dei contributi in favore degli agricoltori per la realizzazione delle azioni previste dalla politica Agricola Comune (PAC) finanziate attraverso il FEAGA (ex FEOGA Garanzia) e gli ulteriori accrediti costituiti dai Fondi strutturali che, per la programmazione 2000/2006, hanno assicurato annualmente rientri per circa 4.000 milioni di euro.

Alla data del 30 settembre 2008, gli accrediti a favore del nostro Paese, a titolo di cofinanziamento degli interventi strutturali e come sostegno alla Politica Agricola Comune, sono stati pari a 8.557,06 milioni di euro.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1781

### Art. 1.

#### 1.13/1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*All'emendamento 1.13, aggiungere in fine il seguente periodo:*

*«Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

#### "Art. 22-bis.

*(Delega al governo per l'attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE)*

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi, nonché a definire conseguentemente gli aspetti connessi della normativa, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

a) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico; in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali o territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le

forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;

*b)* promuovere la realizzazione di un mercato effettivamente concorrenziale dell'offerta di energia elettrica e di gas naturale, che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale, in particolare determinando condizioni favorevoli per la microgenerazione distribuita, l'autoproduzione, in particolare per le PMI, la cogenerazione e all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica mediante carbone pulito; determinare, attraverso l'attività di negoziazione e stipula da parte del Governo di accordi internazionali, condizioni favorevoli per la promozione di società italiane che intendano investire in impianti situati all'estero per la produzione di energia, partecipando inoltre alle iniziative comunitarie in materia di sicurezza, ricerca e sviluppo per la produzione di energia;

*c)* definire strumenti e accordi tra più Stati membri dell'Unione europea per migliorare la sicurezza e l'affidabilità infrastrutturale della rete di trasporto del gas al fine di assicurare una reciproca azione di solidarietà ed assistenza in caso di difficoltà o di danno all'infrastruttura di uno o più Paesi membri, nonché per l'utilizzo condiviso di stoccaggi di gas naturale in sottterraneo, ove le condizioni di interoperabilità e infrastrutturali lo consentano, e per il coordinamento dei piani di emergenza nazionali;

*d)* disciplinare il mercato degli strumenti finanziari derivati, collegati ai mercati fisici dell'energia elettrica e del gas, prevedendo la reciproca informazione e collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le altre autorità di vigilanza;

*e)* ridefinire le misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 23 agosto 2004, n. 239, al fine di un sostanziale riequilibrio del bilancio ambientale, anche mediante la razionalizzazione delle diverse forme di compensazione;

*f)* promuovere, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale, la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, inclusi i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, e di capacità di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo necessarie al funzionamento del sistema nazionale del gas, all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale e agli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, tenendo in debita considerazione le esigenze di diversificazione delle fonti e delle infrastrutture lineari di approvvigionamento e stabilendo gli obiettivi minimi indicativi per il contributo alla sicurezza che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sottterraneo;

*g)* promuovere, nel rispetto dei principi di cui alle citate direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE un'effettiva concorrenza attraverso l'adozione delle misure relative alla separazione societaria, organizzavano e decisionale tra le imprese operanti nelle attività del trasporto e della distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita e, allorché previsto in norme comunitarie, individuando limiti alla

partecipazione azionaria o forme di separazione proprietaria tra le attività di trasmissione di energia elettrica, trasporto e stoccaggio di gas naturale e le attività di produzione, approvvigionamento e vendita di energia elettrica e di gas naturale; prevedere altresì l'accesso non discriminatorio alle reti, nonché la razionalizzazione delle attività incluse nel servizio di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, affinché sia garantito un accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, anche storici, dei consumi sul periodo rilevante detenuti da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, assicurando che la messa a disposizione delle misure dei consumi sia effettuata con modalità di comunicazione omogenee;

h) indirizzare il Gestore dei servizi elettrici spa a gestire i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari, garantendo la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, e a gestire la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; in particolare, a deliberare e realizzare gli investimenti di manutenzione e di sviluppo della rete nel rispetto del principio di unitarietà della rete di trasmissione nazionale e perseguendo finalità di miglioramento dell'efficienza del sistema elettrico nazionale, mediante pubblici confronti concorrenziali, sulla base dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, economicità e proporzionalità;

i) promuovere, con particolare riferimento al settore del gas, le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini minimi di utenza;

l) definire gli indicatori e i criteri in base ai quali valutare le offerte per il servizio di distribuzione di gas naturale, tenendo conto, nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, non solo delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, ma anche, in misura adeguata, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti e prevedendo degli indici per l'individuazione delle offerte connotate da profili di anomalia;

m) promuovere la concorrenza nelle forniture di gas dall'estero, garantendo una pluralità di soggetti importatori ed una molteplicità di Paesi fornitori, anche in relazione al regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti del trasporto del gas naturale, riformulando la disciplina prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sulla base dello sviluppo atteso della situazione concorrenziale del mercato del gas naturale, tenendo conto del grado di terzi età delle infrastrutture di approvvigionamento all'estero e delle effettive possibilità di accesso dei terzi ai mercati esteri, purché in presenza di effettive condizioni di reciprocità nel settore con le imprese di Stati non appartenenti all'Unione europea;

n) promuovere misure per salvaguardare le attività industriali e la loro competitività con particolare riferimento a quelle con elevato fattore di utilizzazione dell'energia ed elevata incidenza del costo dell'approvvigionamento energetico sui costi industriali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Gli schemi dei decreti legislativi sono sottoposti al parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti Commissioni parlamentari; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Con la stessa procedura, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, può emanare disposizioni correttive e integrative.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

---

### 1.11 (testo 2)

TANCREDI, FLUTTERO

*Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, aggiungere le seguenti: «direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;*

*direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE».*

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, direttiva 2009/72/CE, direttiva 2009/73/CE)*

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di



cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b);

b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle Regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;

c) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

d) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilità di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;

e) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;

f) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e dell'attuazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

g) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione ed il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99 e alla legge 27 dicembre 2007, n. 244;

h) organizzare un sistema di verifica e controllo della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, preordinato anche per analoghe funzioni riferite alle altre biomasse, privilegiando l'utilizzo energetico di prodotti non destinati o non destinabili a scopi alimentari e industriali;

*i)* completare il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera *f)*.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

*b)* prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

*c)* prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73.

3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

*b)* prevedere misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in casi di crisi del sistema energetico;

*c)* promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;

d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle rete;

e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;

f) promuovere una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche attraverso programmi di cessione del gas;

g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza prima e dopo gli scambi;

h) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;

i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale, anche mediante adeguati sistemi tariffari e introducendo sistemi di misurazione intelligenti;

j) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

k) garantire il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione e in costruzione, le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori;

l) introdurre misure che garantiscano maggiore concorrenza nelle attività di stoccaggio di gas naturale, favorendo l'accesso di una pluralità di operatori alla gestione delle stesse;

m) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73;

n) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura.».

**Art. 16.****16.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1290/2005  
e del regolamento (CE) n. 1198/2006)*

1. Al fine di salvaguardare gli interessi nazionali derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e dare corso agli adempimenti necessari ad evitare il disimpegno automatico dal bilancio di risorse relative ad un programma di sviluppo rurale, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora, sulla base delle dichiarazioni di spesa fornite alla Commissione europea dagli Organismi pagatori riconosciuti, risulti che il livello dei pagamenti raggiunto al 31 marzo 2010 non costituisca almeno l'80% della dotazione finanziaria pubblica complessiva del biennio 2007-2008, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del precitato regolamento e sentita la Conferenza Stato-regioni, adotta, con decreto, il Programma nazionale di sviluppo rurale 2007/2013.

2. Il Programma nazionale di sviluppo rurale 2007-2013, nel quale gli attuali programmi di sviluppo rurale regionali confluiscono per costituire un'articolazione operativa, redatto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è provvisto di uno specifico piano di finanziamento predisposto secondo le indicazioni contenute nella lettera g) del suddetto articolo, il cui ammontare è costituito dall'insieme delle dotazioni finanziarie degli attuali programmi di sviluppo rurale regionali.

3. Qualora il disimpegno di risorse comunitarie assegnate ai sensi della richiamata normativa, ovvero destinate ai pagamenti di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, relativo al Fondo Europeo della Pesca (FEP), sia imputabile ad amministratori o dipendenti pubblici, la Procura della Corte dei Conti procede alle verifiche e alle eventuali contestazioni di competenza.

4. Gli amministratori o i dipendenti pubblici che, nell'esercizio delle funzioni attribuite dalle richiamate normative, abbiano agito con dolo o colpa grave, sono soggetti a responsabilità contabile.».

---

**Art. 19.****19.0.2**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere dei competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase dell'importazione e dello stoccaggio, anche mediante l'adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilità dei prodotti sin dalla loro produzione.».

---

**Art. 22.****22.0.11 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)*

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-

blica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative, e della Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici della Commissione europea e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale";

b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva», sono aggiunte le seguenti: ", secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva";

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE".

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis".

3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione".

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "del 2 aprile 1979," sono aggiunte le seguenti: ", previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,";

b) al comma 4, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", entro tre mesi dalla loro entrata in vigore".

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea".

6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberata mente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge";

b) alla lettera bb), dopo le parole: "detenere per vendere," sono inserite le seguenti: "trasportare per vendere,".

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».

---

## 22.0.19 (testo 2)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

### «Art. 22-bis.

*(Misure di attuazione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 884/2004/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti)*

1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei progetti prioritari per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010, di cui all'allegato III, punti 1, 6 e 24, della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996, come modificata della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 884/2004/CE, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, con riferimento al settore porti marittimi di cui all'allegato II della citata decisione, nel-

l'ambito dell'interesse nazionale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4, lo Stato può concedere ai soggetti di cui al comma 2, aiuti sotto forma di garanzie, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea, del 22 gennaio 2009, recante un quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 16/01), e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, recante modalità di applicazione della predetta Comunicazione.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono accordati, alle condizioni e nei limiti di cui alla decisione della Commissione europea, del 28 maggio 2009, concernente aiuti temporanei sotto forma di garanzia (C(2009) 4289), e nel rispetto degli obblighi derivanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009, in favore di imprese di navigazione marittima nazionali colpite dalla crisi internazionale, operanti nei traffici internazionali a mezzo di contenitori, che non accedano in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea ad altri sussidi o fondi a carattere pubblico aventi analoga finalità, che effettuino prevalentemente il proprio traffico da o verso infrastrutture portuali ricomprese nei progetti prioritari di interesse nazionale di cui all'allegato III della citata decisione n. 1692/96/CE come modificata dalla decisione n. 884/2004/CE, o agli stessi funzionali, ovvero che stipolino accordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volti alla garanzia dell'interesse nazionale al rafforzamento dei traffici sulle predette infrastrutture.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuata la disponibilità delle Regioni e delle altre amministrazioni interessate a partecipare al sostegno delle imprese di cui al comma 2, sono dettate le norme applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri di priorità nell'ottenimento dell'aiuto che dovranno tenere conto, come indice di preferenza, del tonnellaggio complessivo della flotta e del numero delle unità di personale dipendente delle imprese di navigazione di cui al comma 2, della rispondenza dell'aiuto accordato alla più generale finalità di sviluppo dei progetti di cui al comma 1 nonché degli obbiettivi concordati con le predette amministrazioni.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono posti in essere nei limiti dei residui delle disponibilità finanziarie dei fondi di dotazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché messe a disposizione dalle Regioni o dalle amministrazioni locali ovvero Autorità portuali interessate allo sviluppo dei traffici».

---



**22.0.22 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

1. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), il periodo: "resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;" è sostituito dal seguente: "l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;"

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;"

3) la lettera g), dopo le parole: "che hanno commesso violazioni", è aggiunta la seguente: "gravi";

4) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;"

4) la lettera m-bis) è soppressa.

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione, dal presente codice, o da altre leggi richiamate nel bando, o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto di cui al comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettere e) ed i), si intendono gravi le violazioni ostative, secondo la normativa vigente in materia, al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera *m-quater*), il concorrente allega, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte».

---

**22.0.23**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero)*

1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, le navi officina e le navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani.

2. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 1 sono a carico degli operatori e sono quantificati sulla base delle tariffe di cui all'allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.

3. sono, altresì, a carico degli operatori tutti gli eventuali ed ulteriori oneri derivanti dalla esigenza dei medesimi, di far effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali, sia nel caso di ispezioni finalizzate al riconoscimento delle stesse, che nel caso di attività di verifica ispettiva di monitoraggio.

4. Per la copertura degli oneri di cui al comma 3, sostenuti dall'operatore prima dell'avvio di ogni singola missione, sono determinate, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe e le relative modalità di versamento».

**22.0.24**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca)*

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo la parola: "pellicce", sono inserite le seguenti: "e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro";

c) al comma 3, dopo la parola; "condanna", sono inserite le seguenti: ", o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale", e le parole: "al comma 1", sono sostituite dalle parole: "di cui ai commi 1 e 2";

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 2 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.

3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi, senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorità amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti".».

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 12 gennaio 2010

*Presidenza del Presidente*  
ZAVOLI

**UFFICIO DI PRESIDENZA**  
**INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 15.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Martedì 12 gennaio 2010

**UFFICIO DI PRESIDENZA**  
**INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 12 gennaio 2010

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 11,10 alle ore 11,55.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 12 gennaio 2010

*Presidenza del Presidente*  
Gaetano PECORELLA

*La seduta inizia alle ore 12,15.*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

### **Comunicazioni del Presidente**

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, nella riunione del 10 dicembre scorso, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della deliberazione in tema di criteri per l'esercizio delle attribuzioni in materia di spese per il funzionamento e di collaborazioni esterne, adottata nella riunione del 23 aprile 2009, ha deliberato il rinnovo degli incarichi di tutti i collaboratori per l'anno 2010.

*(La Commissione prende atto)*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 10 dicembre scorso, ha deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo pieno e a titolo gratuito della dottoressa Adele Picariello, vice questore aggiunto della Polizia di Stato.

Comunica infine che le audizioni del dottor Luciano Scalettari e della dottoressa Barbara Carazzolo, previste per oggi, avranno luogo martedì prossimo 19 gennaio; in tale data avrà luogo anche l'audizione del dottor Alberto Chiara, tutte rientranti nell'ambito dell'approfondimento sulle navi a perdere.

Avverte quindi che, d'accordo i parlamentari presenti e gli interessati, le imminenti audizioni del sindaco di Palermo e del rappresentante dell'A-



mia spa avranno luogo congiuntamente e che l'audizione del dottor Francesco Greco, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, già prevista alle ore 14.30 di oggi, sarà anticipata alle ore 14.

**Audizione del sindaco di Palermo, Diego Cammarata e di rappresentanti dell'AMIA spa**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo alcune considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Palermo, Diego Cammarata, e del dottor Gaetano Lo Cicero, liquidatore dell'Amia spa, che ringrazia per la loro presenza.

Diego CAMMARATA, *sindaco di Palermo*, e Gaetano LO CICERO, *liquidatore dell'Amia spa*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (*PD*), Daniela MELCHIORRE (*Misto-LD-MAIE*) e Mauro LIBÈ (*UdC*), i senatori Vincenzo DE LUCA (*PD*) e Candido DE ANGELIS (*PdL*), nonché il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Diego CAMMARATA, *sindaco di Palermo*, e Gaetano LO CICERO, *liquidatore dell'Amia spa*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia Diego Cammarata, sindaco di Palermo, e il dottor Lo Cicero per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 13,30, riprende alle ore 14,15.*

**Audizione del dottor Francesco Greco, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo alcune considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Francesco Greco, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, che ringrazia per la sua presenza.

Francesco GRECO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (*PD*), il senatore Candido DE ANGELIS (*PdL*), nonché il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Francesco GRECO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Greco per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 12 gennaio 2010

**51ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINO**

*La seduta inizia alle ore 16.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La Commissione conferma la decisione precedentemente assunta di svolgere i lavori dell'inchiesta all'ordine del giorno in sede di seduta segreta.

**Comunicazioni del Presidente**

Dopo aver comunicato la propria decisione di invertire la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il PRESIDENTE informa che nella giornata di domani la Commissione sarà convocata per l'elezione di un vice Presidente, resasi necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate dal senatore Astore. Esprime quindi il proprio apprezzamento per l'operato e per la correttezza del senatore Astore.

Il senatore ASTORE, ringraziato il Presidente, ricorda la genesi della sua elezione alla carica di vice Presidente, legata più a considerazioni sulle sue qualità personali che non alla sua appartenenza di Gruppo. Rende note e stigmatizza alcune sollecitazioni ricevute a seguito del proprio passaggio al Gruppo Misto, in relazione alla carica di vice Presidente della Commissione. Ciò premesso, preannunciando che non parteciperà alle votazioni, pone la propria candidatura alla vice Presidenza, anche alla luce di considerazioni comparative sulla consistenza dei Gruppi Misto e IdV.

La senatrice PORETTI si associa all'apprezzamento per il senatore Astore, svolgendo anche considerazioni di portata più generale sulle prassi elettive osservate in seno al Senato della Repubblica.

Il senatore SACCOMANNO, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il senatore Astore, preannunzia il voto di astensione del proprio Gruppo. Saggiunge, a seguito di un'osservazione formulata dal PRESIDENTE, che comunque il Gruppo PdL garantirà il raggiungimento del *quorum* previsto dal Regolamento.

Il senatore MASCITELLI afferma di condividere l'apprezzamento per il senatore Astore, pur rammaricandosi per talune divulgazioni relative a contenuti di corrispondenze riservate. Rende quindi noto che sarà onorato di accettare la vice Presidenza della Commissione, se il responso delle urne confermerà la scelta originaria della Commissione di attribuire tale carica al rappresentante del Gruppo IdV.

**Seguito dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: esame testimoniale di un medico operante presso la UOC di medicina penitenziaria della Casa circondariale «Regina Coeli» di Roma**

*La Commissione prosegue i suoi lavori in seduta segreta dalle ore 16,20.*

*La seduta termina alle ore 17.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

Martedì 12 gennaio 2010

**85<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BATTAGLIA**

*La seduta inizia alle ore 15.*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti» (n. 167)**

(Osservazioni alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> riunite. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

**(1881) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostantivo.

La Sottocommissione concorda.

**(1771) Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri (Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore **BENEDETTI VALENTINI (PdL)** riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Sugli emendamenti 1.3 e 2.2 propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando l'opportunità di chiarire l'effettiva portata modificativa della proposta.

Quanto agli emendamenti 5.6 e 5.8, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando l'esigenza di valutare la ragionevolezza della deroga introdotta, che consente ai laureati in medicina e chirurgia in possesso di competenze nel campo delle cure palliative di accedere ai concorsi per dirigente medico, anche se privi di un diploma di specializzazione.

In riferimento agli emendamenti 5.25 e 5.26, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando la necessità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione dei decreti previsti al capoverso 4-*bis*.

Sull'emendamento 9.1, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando che la soluzione ivi prevista appare lesiva delle competenze regionali in materia, in quanto istituisce osservatori regionali permanenti con un atto legislativo statale.

Propone un parere non ostativo sugli emendamenti 10.3 e 10.11, invitando a valutare la compatibilità delle disposizioni ivi previste con il diritto costituzionale alla riservatezza in materia sanitaria.

Propone, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

**(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario)

Il relatore **BOSCETTO (PdL)** riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 1.12 propone di esprimere un parere non ostativo, osservando che la norma appare ultronea rispetto a facoltà già riconosciute dall'ordinamento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome in materia di recepimento della normativa comunitaria.

Propone di esprimere un parere contrario sull'emendamento 12.5, in quanto le attività previste alla lettera a) del comma 2, essendo di interesse

industriale strategico e coinvolgendo la tutela dell'ambiente, sono di primaria competenza statale.

Propone infine un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Martedì 12 gennaio 2010

**33<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MAZZATORTA**

*La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:*

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(849) LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999:** parere favorevole;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(1771) Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri: parere favorevole su testo ed emendamenti.



**DIFESA (4<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Martedì 12 gennaio 2010

**22<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CANTONI**

*La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:*

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici» (n. 170):** osservazioni favorevoli;

**(1887) CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale:** esame e rinvio.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE**

**(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)**

**(2<sup>a</sup> - Giustizia)**

*Mercoledì 13 gennaio 2010, ore 14,30*

#### ***ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini» (COM (2009) 262 def.) (n. 39).
- Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Giustizia, libertà e sicurezza in Europa dal 2005: valutazione del programma e del piano d'azione dell'Aia» (COM (2009) 263 def.) (n. 40).

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 gennaio 2010, ore 15,30*

#### ***IN SEDE CONSULTIVA***

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (1956).

#### *IN SEDE DELIBERANTE*

##### I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

##### II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

#### *IN SEDE REFERENTE*

##### I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 416, 614 e 729 ad esso attinenti.

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).

- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 373 ad essi attinente.

#### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

#### V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

#### VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltra-

zioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).

- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
- FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).

#### VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

#### VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

## IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

## X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad esso attinente.

## XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).

- D’ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all’articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell’istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

XIV. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all’articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.



- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia. (1126).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vit-

- time (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Maria Fortuna (1887).
  - Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente di DigitPA (n. 56).
  - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici» (n. 170).
- 

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 gennaio 2010, ore 15,30*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» (n. 150).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI  
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (COM (2009) 154 def.) (n. 48).

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 gennaio 2010, ore 15*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare: audizione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito.

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame congiunto degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino del codice dell'ordinamento militare» (n. 165).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» (n. 166).

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RAMPONI. – Nuove norme in materia di personale in servizio permanente delle Forze armate e di tutela del personale femminile delle Forze armate (152).
  - e delle petizioni n. 16 ad esso attinente.
-

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 gennaio 2010, ore 9 e 15*

**IN SEDE CONSULTIVA****I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:**

- GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880).

**II. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**III. Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:**

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

**IV. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge:**

- Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (1771) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri*).
- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (66).
- BAIIO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative (287).

- BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per l'assistenza globale dei pazienti in fase avanzata di patologia oncologica o degenerativa progressiva, necessitanti di cure palliative (305).
- MASSIDDA. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (477).

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 gennaio 2010, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi: audizione di rappresentanti della COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e della Confindustria.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 def.) (n. 42).
- Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 def.) (n. 43).

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 def.) (n. 44).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 def.) (n. 45).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 def.) (n. 46).

#### *IN SEDE REFERENTE*

##### I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell’IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

##### II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

##### III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D’ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall’Etiopia e rivalutazione del valore dell’in-

dennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

*Mercoledì 13 gennaio 2010, ore 14,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Anna Maria SERAFINI ed altri. – Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni (812).
- Massimo GARAVAGLIA ed altri. – Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (1543).
- MASCITELLI ed altri. – Legge quadro per la promozione dello sviluppo degli asili nido con il concorso dello Stato (1673) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASCIUTTI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (518).
- PAPANIA. – Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica (539).
- BUGNANO ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (912).
- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1451).
- ASCIUTTI ed altri. – Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1693).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).
- BUTTI. – Interventi in favore dell'impiantistica sportiva (645).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).
- GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto (591).
- POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati (874).
- COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo (970).
- VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della *governance* di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori (1387).
- Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università (1579).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).



- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

##### I. Esame del disegno di legge:

- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n. 41 in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).

##### II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (n. 132).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (n. 133).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (n. 134).

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro per i beni e le attività culturali sulle prospettive di riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche.

---

## **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 gennaio 2010, ore 15*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive» (n. 169).
- 

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 gennaio 2010, ore 15*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame congiunto degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della normativa sull'attività agricola» (n. 164).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola (n. 168).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

#### *AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 gennaio 2010, ore 15*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE». (n. 172).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Esame del disegno di legge:

- BUBBICO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare. (1920).

## II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio (1507).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI  
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

## I. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e in attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act) – (COM (2009) 126 def.) (n. 49).

## II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione: «Il futuro quadro normativo in materia di concorrenza applicabile al settore automobilistico» – (COM (2009) 388 def.) (n. 53).

*IN SEDE CONSULTIVA*

## Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).
-

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 gennaio 2010, ore 15,45*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- VALENTINO. – Assegnazione di contributi statali all'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI) (1234).
- VALENTINO. – Adeguamento delle pensioni dei ciechi civili e dell'indennità dei ciechi ventesimisti (1235).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONGIELLO. – Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista (406).
- NESSA ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di centralinisti telefonici non vedenti (1184).

---

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 gennaio 2010, ore 14,45*

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).

- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).

#### *IN SEDE REFERENTE*

##### I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

##### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

##### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).

- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).

- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (1771) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri*).
- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (66).
- BAIO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative (287).
- BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per l'assistenza globale dei pazienti in fase avanzata di patologia oncologica o degenerativa progressiva, necessitanti di cure palliative (305).
- MASSIDDA. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (477).



## X. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).
- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).

## XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri. – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

## XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).

*IN SEDE CONSULTIVA*

## Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Proposta di indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova (n. 54).

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 gennaio 2010, ore 8,45 e 14,30*

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (1956).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARRARA ed altri. – Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (276).
- CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita (330).
- BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica (397).
- BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia (398).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (480).

- PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia (510).
- BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria (1029).
- CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1104).
- CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1122).
- FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria (1224).
- PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale (1476).
- e delle petizioni nn. 20, 273 e 808 ad essi attinenti.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» (n. 157).
  - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (n. 144).
-

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 gennaio 2010, ore 13,30 e 20,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 13 gennaio 2010, ore 13,30*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

- I. Audizione del direttore di RAITRE.
  - II. Audizione del direttore di RaiNews24.
- 

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

*Mercoledì 13 gennaio 2010, ore 14*

Audizioni

- Audizione di Giuseppe Arena, amministratore unico della società Arena Sub.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

*Mercoledì 13 gennaio 2010, ore 9 e 13,45*

ORE 9

*INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Elezione di un Vice Presidente.

ORE 13,45

Seguito dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: esame testimoniale di un'assistente volontaria della Caritas operante presso l'ospedale «Sandro Pertini» di Roma.





